

D. Farina

A. Pignocchi

P. Todaro

[COSTRUZIONI MODESTE, COSTRUZIONI SEMPLICI, OPERE MINORI, ELEMENTI NON STRUTTURALI, OPERE PROVVISORIALI, OPERE INTERNE]

[quaderno di approfondimento alle Linee Guida NTC 08-Gruppo Interregionale Ordine dei Geologi]

COMMISSIONE INTERREGIONALE NTC08

COMPONENTI	ORDINE	COMPONENTI	ORDINE
AIRALDI Paolo	LIGURIA	GALATA' Giovanni	TRENTINO ALTO ADIGE
ANGELONE Domenico	MOLISE	GARBIN Fabio	LAZIO
ANIBALDI Andrea	MARCHE	GIOVINE Vincenzo	LOMBARDIA
BARSANTI Pietro	TOSCANA	LENARDUZZI Gianni	FRIULI VENEZIA GIULIA
BONIOLI Luisella	PIEMONTE	LOMBARDI Gerardo	CAMPANIA
BORGIA Umberto	CAMPANIA	PARMEGGIANI Fabio	EMILIA ROMAGNA
BRUNALDI Raffaele	EMILIA ROMAGNA	PATERNOSTER Stefano	TRENTINO ALTO ADIGE
CADAU Giambattista	SARDEGNA	PETRINI Fabrizio	ABRUZZO
CAGALLI Andrea	VENETO	PIGNATELLI MARIO	VALLE D'AOSTA
CARBONE Raffaele	BASILICATA	PIGNOCCHI Andrea	MARCHE
CARBONELLA Rocco	EMILIA ROMAGNA	PISTIS Salvatore	SARDEGNA
CHESSA Mauro	TOSCANA	PLESCIA Vito Francesco	MOLISE
CINUS DARIO	SARDEGNA	REINA Alessandro	PUGLIA
CIVELLI Carlo	LIGURIA	RISPOLI Francesca	EMILIA ROMAGNA
DEL GENIO Vincenzo	CAMPANIA	SAVI Francesco	UMBRIA
DORDI Amedeo	LOMBARDIA	STORONI RIDOLFI Sergio	MARCHE
FAGIOLI Maria-Teresa	TOSCANA	TODARO Pietro	SICILIA
FALVO Beniamino	CALABRIA	TRONCARELLI Roberto	LAZIO
FARINA Daniele	MARCHE	TROSSERO Massimo	PIEMONTE
FASSER Giovanni	LOMBARDIA	VENISTI Nicola	VENETO
FRAGALE Francesco	CALABRIA	VERRANDO Ampelio	LIGURIA
FRANCESCHINI Marco	EMILIA ROMAGNA	ZANNINIELO Basilio	VENETO

Responsabile Scientifico: Eros AIELLO

Coordinatore: Maria-Teresa FAGIOLI

Comitato di redazione: Carlo CIVELLI, Francesco FRAGALE,
Fabio GARBIN, Gerardo LOMBARDI,
Roberto TRONCARELLI

PREFAZIONE

Alla base del lungo e prezioso lavoro che ha portato all'attesa pubblicazione di questi primi quaderni vi è la consapevolezza della comunità tecnico-scientifica di dover esercitare un necessario compito di formazione ed aggiornamento, attribuendosi un importante ruolo etico, che si traduce in un altrettanto importante ruolo sociale.

La preparazione di chi opera nel settore delle costruzioni, forse ancor di più in questo particolare momento, assume una valenza strategica nei confronti di istanze di sicurezza e di qualità, che nel caso delle attività progettuali si declinano con il raggiungimento di obiettivi di sicurezza dell'opera e del suo contesto e, non ultimo, con il gradimento della comunità dei cittadini.

Allo stesso tempo chi commissiona studi e progetti deve essere consapevole del risultato atteso, che è funzione del variare del livello di indagini e di analisi.

Un buon progetto non è la risultante dell'applicazione tout-court di procedure nel processo di progettazione, ma è figlio di un ordinato sviluppo delle attività, capace di minimizzare gli oneri dovuti ad errori ed a sprechi, ed è frutto di una attività in cui la sfera intellettuale e la capacità manageriale sono complementari.

Le attività di progettazione, con le sue analisi, i suoi approfondimenti, i suoi studi specialistici, le sue indagini, si configurano, per loro natura, in modo ben diverso rispetto ad altri processi, essendo il prodotto di azioni difficilmente standardizzabili, riconducibili alla necessità di gestire problematiche, quindi competenze sempre diverse, ed in cui la competenza e la preparazione del gruppo di progettazione e dei singoli professionisti gioca un ruolo decisivo.

Chi ha compiuto lo sforzo di scrivere questi quaderni ha pensato di operare soprattutto nella direzione della qualità dei professionisti del settore e dei geologi in particolare, che oggi svolgono un ruolo strategico nelle attività di progettazione, rivolgendosi ad essi non solo nelle loro funzioni di progettisti, ma anche in quelle di controllori.

Ai primi perché la quantità di discipline e di soggetti che concorrono oggi alla determinazione di un progetto impone una istanza di cultura tecnica generale anche da parte dei singoli specialisti, che devono poi trovare all'interno del progetto la propria matrice di qualità.

Ai secondi perché è nella fase di controllo che deve estrinsecarsi l'analisi qualitativa dei contenuti progettuali, in quanto le istanze di sicurezza diventano appannaggio della committenza attraverso le procedure di validazione imposte dalla legge.

Non è più possibile infatti demandare al cantiere la modifica di progetti inadeguati o inesatti, che non soddisfino requisiti di compatibilità, produttività, prevenzione dei rischi, sostenibilità, soddisfazione del cliente e immagine.

A chi ha lavorato alla stesura di questo testo va il riconoscimento della comunità geologica, di quella più ampia di area tecnica, ma anche della società civile, perché i suoi contenuti consentono di indirizzare il processo di coordinamento delle idee e le conseguenti scelte progettuali verso requisiti di fattibilità, coerenza e conformità.

Riconoscimento che va esteso ad un sistema ordinistico delle professioni tecniche, e dei geologi in

particolare, che dimostra ancora una volta di saper anteporre gli interessi della collettività a quelli di categoria.

Ed infine un ringraziamento sentito agli Ordini Regionali, la cui dinamicità ed il cui impegno costante nelle innumerevoli questioni che coinvolgono la categoria sono alla base del progressivo riconoscimento del ruolo centrale attribuito ai geologi, che tuttavia ancora oggi molti tardano a riconoscerli.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Gian Vito Graziano

INTRODUZIONE

Le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni furono approvate in fretta e furia sull'onda emotiva del terremoto dell'Aquila, e scaraventate, così com'erano, con piglio decisionista, sul mondo edilizio e sulle professioni tecniche che da anni ne suggerivano gli affinamenti.

Nessun dubbio sulla necessità di allineare la normativa italiana agli Eurocodici, ma la frettolosa logica dell'emergenza portò a non approfondire adeguatamente più di un aspetto della progettazione edilizia; gli aspetti geologici non rimasero immuni da ciò.

La Commissione Interregionale degli Ordini dei Geologi, che già da tempo stava lavorando per proporre i necessari affinamenti e chiarimenti alla norma in gestazione, non si arrese e fatto tesoro di quanto già elaborato ha trasformato quel che avrebbe dovuto essere un supporto tecnico al legislatore in un vademecum per i colleghi alle prese con le carenze della norma promulgata.

In pieno spirito di sussidiarietà e grazie al volontariato di tanti colleghi vuoi professionisti che del mondo accademico, la Commissione Interregionale ha preparato "Le linee guida per le NTC" che furono presentate nel 2° Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi "NTC-2008 Linee Guida" (Firenze, 21 gennaio 2011). Insieme alle Linee Guida sono state presentate le prime bozze dei quaderni; elaborati tecnici prodotti per supportare i colleghi nell'applicazione di quei punti oscuri o insufficientemente dettagliati della norma.

A distanza di 18 mesi dal Forum questo CdRom presenta la versione definitiva di un primo gruppo di quaderni.

Il CdRom contiene:

1. Glossario;
2. Quaderno "Una metodologia per la scelta dei parametri geotecnici caratteristici";
3. Quaderno "Fondazioni superficiali";
- 3a. Esempi relativi alle fondazioni superficiali: collana "gli spilli";
4. Quaderno "Muri di sostegno e strutture miste";
5. Quaderno "Edifici esistenti";
6. Quaderno "Costruzioni modeste, costruzioni semplici, opere minori, elementi non strutturali, opere provvisorie, opere interne";
7. Quaderno "Modellazione sismica e stabilità alla liquefazione".

Il Cd Rom contiene inoltre le normative regionali in materia di opere minori o modesta rilevanza (NTC 08 cap. 6.2.2) pervenute a tutto il 24 aprile 2012.

I quaderni con il loro contenuto di riferimenti tecnici, bibliografia ed esempi, lungi da ogni pretesa di esaustività, vogliono comunque segnalare l'avvio di un percorso virtuoso nel quale i colleghi, pongono a disposizione della categoria l'esperienza e la preparazione specifica maturata in decenni di attività professionale e di ricerca, per consentire a ciascuno di noi di affrontare ogni nuovo impegno professionale e

tecnico forti dell'esperienza di tutti.

La selezione degli argomenti trattati dai quaderni ha cercato di rispecchiare la maggioranza delle problematiche che ogni collega che opera nel comparto delle costruzioni si trova ad affrontare.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, opportuno elaborare anche un Glossario per prevenire fraintendimenti e conseguenti incomprensioni derivanti da differenti interpretazioni delle tecnologie.

Alla produzione di questo CdRom hanno partecipato sotto la guida tecnico-scientifica del Prof. Eros Aiello colleghi di varie Regioni. A loro un ringraziamento caloroso per aver reso possibile l'iniziativa che assume un carattere di particolare rilevanza in un momento in cui subdoli ed interessati attacchi al geologo, diretti a relegarlo nel settore dell'edilizia in ruoli subalterni, segnalano la rapace miopia di certi poteri forti.

Se da un lato i terremoti e le catastrofi naturali segnalano l'indispensabilità dei nostri saperi di veri ed unici specialisti del sottosuolo, elaborati tecnici come quelli contenuti nel CdRom dimostrano la capacità della nostra categoria di fornire contributi stringenti e fattivi alla risoluzione di problematiche complesse.

Il Coordinatore della Commissione Interregionale

Maria-Teresa Fagioli

SOMMARIO

PREMESSA	pag. 3
1. COSTRUZIONI SEMPLICI (NTC punto 4.5.6)	pag. 5
2. COSTRUZIONI DI MODESTA RILEVANZA	pag. 5
2.1. IL CONCETTO DI "ZONA GEOTECNICA NOTA"	pag. 6
3. OPERE MINORI.....	pag. 7
4. ELEMENTI NON STRUTTURALI E SECONDARI	pag. 7
5. OPERE PROVVISORIE, PROVVISORIALI E STRUTTURE IN FASE COSTRUTTIVA.....	pag. 8
6. OPERE INTERNE	pag. 9
7. NORMATIVE E REGOLAMENTI REGIONALI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE INTERREGIONALE NTC.....	pag. 10
- REGIONI ABRUZZO E MOLISE	pag. 10
- REGIONE CALABRIA	pag. 12
- REGIONE CAMPANIA	pag. 15
- REGIONE EMILIA ROMAGNA.....	pag. 26
- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	pag. 34
- REGIONE MARCHE	pag. 42
- REGIONE PUGLIA.....	pag. 44
- REGIONE SICILIANA	pag. 46
- REGIONE TOSCANA	pag. 55
8. ELENCO NAZIONALE DEI PRINCIPALI INTERVENTI EDILIZI (da "Opere Edilizie" di M. di Nicola, 2010).....	pag. 62
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	pag. 72

PREMESSA

Una frequente domanda di chiarimenti che viene rivolta dai professionisti agli OO.R.R. è quella che riguarda le relazioni specialistiche, le metodologie d'indagine e gli elaborati che bisogna predisporre e allegare ai progetti di "costruzioni modeste" a cui fanno riferimento in maniera approssimativa e non priva di ambiguità le NTC08. I riferimenti normativi richiamati dalle NTC08 (10.1) e dalla circolare 617/09 (C10.1 - comma 1) che dovrebbero esplicitare univocamente i contenuti della relazione di calcolo, delle relazioni specialistiche annesse (geologica, geotecnica e sismica), sono i seguenti : D.P.R. 380/2001, il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 in vigore dal 9.06.2011. In verità gli estensori delle NTC hanno cercato di evitare di formulare una definizione per le opere modeste, mentre lo hanno fatto introducendo la descrizione delle cosiddette "costruzioni semplici" (7.8.1.9).

A complicare ulteriormente l'interpretazione delle NTC sono le normative e i regolamenti regionali, oltre i regolamenti edilizi comunali che fanno riferimento ad una serie di opere "modeste" definendole in maniera differente e poco univoca, in base all'esperienza locale e in forza della loro autonomia di regolamentare. Possiamo citare a titolo di esempio le seguenti espressioni : *opere di modesto impegno costruttivo, opere di limitata importanza statica, interventi edilizi minori, opere di modesta rilevanza, piccole costruzioni, lavori minori, costruzioni semplici, opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, modeste costruzioni civili, opere minori, strutture secondarie, elementi non strutturali, opere interne, opere provvisorie etc.* Le stesse NTC sono carenti e ambigue, richiamano direttamente l'argomento solamente nel paragrafo della modellazione geotecnica (6.2.2, comma 7) e al paragrafo C6.2.1 della Circolare n.617/09, comma 2, senza entrare nel dettaglio, e questo purtroppo lascia la possibilità che ciascuno possa applicare la "sua regola" creando e accrescendo incertezze e confusione tra i professionisti, ma anche nei competenti uffici di controllo (Genio Civile, Regioni, Province ecc).

Più in generale le NTC08 con la definizione del concetto di Vita nominale (punto 2.4.1) hanno introdotto tre tipologie di costruzioni:

- 1) Opere provvisorie e provvisionali;
- 2) Opere ordinarie;
- 3) Grandi opere.

L'altro fattore per la valutazione della sicurezza è la *Classe d'uso*, concettualmente equivalente alla categorie d'importanza delle costruzioni, suddivise in quattro classi (I-II-III-IV) differenziate da vari livelli di affollamento e di pericoli (punto 2.4.2). Le stesse NTC08 sempre al fine delle verifiche di sicurezza prescrivono che i progetti strutturali esecutivi debbano comprendere obbligatoriamente (punto 10.1 comma 1/5) le relazioni sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche (relazione geologica, relazione geotecnica e relazione sismica sulla pericolosità del sito) successivamente descritte dalla circolare n.617/09 (C.10.1.5.1). Mette appena conto rimarcare che oltre all'incidenza delle dimensioni e all'importanza della struttura devono essere considerate ugualmente le condizioni di pericolosità sismica e geologica del sito da cui dipendono allo stesso modo le implicazioni a tutela della vita delle persone. In ogni caso, come recita l'art.64 del DPR 380/2001 "il livello delle indagini deve avere per finalità primaria di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e del sito e di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità ed in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione".

La giurisprudenza in materia di "costruzioni modeste" (costruzioni di modesta rilevanza) è abbastanza ricca di analisi e studi per quanto riguarda l'infinita disputa sui campi di competenza degli ingegneri, architetti e geometri che per legge dello Stato, e secondo le Direttive Europee, sono abilitati ad operare *ab origine* nel settore delle costruzioni. E' stabilito che *"non si può a priori decidere quando una costruzione sia modesta e quando no, perché tale criterio è relativo, da stabilire di volta in volta, e non assoluto e fisso. Occorre una indagine di fatto, tesa ad accertare se una costruzione, un manufatto in generale sia da considerare modesto o meno dovendosi valutare caso per caso le difficoltà e le incertezze tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e della capacità concreta per superarle"*. Il criterio è soprattutto tecnico-qualitativo e non quantitativo e dimensionale come è stato chiarito ampiamente oramai da molti anni dalla

Corte di Cassazione nella sentenza n. 1474 del 13.05.1968 che ha stabilito il criterio prevalente secondo il quale una “modesta costruzione” si deve intendere in rapporto ai problemi tecnici che implica la progettazione quando è in pericolo l'incolumità delle persone. Uno dei problemi tecnici che costituisce una indeterminazione progettuale di base è certamente la conoscenza dei dati geologici, geotecnici e sismici nei vari livelli, gradi e metodi di acquisizione. Pertanto in linea di principio generale per individuare e stabilire se una costruzione è di “modesta” rilevanza in applicazione e rispetto delle nuove norme tecniche, non è sufficiente definire solamente la tipologia e le caratteristiche dimensionali dell'opera ma bisognerebbe aggiungere la classe d'uso e la vita utile. Aggiungiamo che questa condizione è necessaria ma non è sufficiente dal momento che le verifiche progettuali sulla sicurezza delle strutture devono essere integrate con quelle di sicurezza del sito (6.4.2.1- comma 3).

A questo punto bisogna scindere la preliminare indagine e modellazione geologica (6.2.1) e sismica (3.2 e C3), nelle sue varie gradualità di approfondimento, dalle indagini e caratterizzazione geotecnica (6.2.2). Per la modellazione geologica e di pericolosità sismica del sito, le NTC non impongono limiti in riferimento alle costruzioni di modesta rilevanza, riconoscendo indirettamente l'obbligo di eseguire le indagini sui terreni e riportarle in una apposita relazione geologica e sismica. Altra cosa è la modellazione geotecnica, le NTC08 al punto 6.2.2 comma 7, rimandano alla responsabilità del progettista l'esecuzione delle indagini ritenendo comunque sufficiente basare le verifiche di sicurezza sull'esperienza, sui dati disponibili, sulla conoscenza dei dati geotecnici zonali e riferire in un apposita relazione geotecnica. Nella programmazione delle indagini si deve comunque tener sempre presente l'innovativo carattere prestazionale delle NTC08 secondo le quali il livello di sicurezza e quindi il livello delle analisi e delle verifiche devono essere proporzionati all'importanza della costruzione e della sua vita utile (nominale). Elementi e obiettivi che vengono esplicitamente dichiarati all'atto della progettazione. Ciò detto, è chiaro che gli adempimenti sul terreno per la caratterizzazione geologica, geotecnica e di pericolosità sismica del sito avranno come riferimento questi criteri in rapporto alle classi d'uso concettualmente equivalenti alle categorie d'importanza delle costruzioni. In riferimento ai richiami normativi delle NTC si riportano di seguito in dettaglio le osservazioni a chiarimento di quanto descritto, in relazione alle seguenti categorie di opere “modeste” prese a riferimento:

	TIPOLOGIE
1	Costruzioni semplici
2	Costruzioni di modesta rilevanza
3	Opere minori
4	Elementi strutturali “secondari” e elementi non strutturali
5	Opere provvisionali e provvisorie
6	Opere interne

Tab.1

1. COSTRUZIONI SEMPLICI (NTC punto 4.5.6)

Le NTC introducono la definizione di “edifici o costruzioni semplici” (4.5.6 e 7.8.1.9) caratterizzate da strutture iperstatiche regolari sia in pianta che in elevazione, secondo le condizioni di *regolarità* espresse nel punto (7.2.2). In particolare tra le altre caratteristiche il numero dei piani non deve essere superiore a 3 (entro e fuori terra) per la muratura ordinaria e non superiore a 4 per muratura armata. Per le costruzioni semplici ricadenti in zona sismica 2, 3, 4, è consentito eseguire verifiche in via semplificativa con analisi e verifiche di sicurezza che s'intendono automaticamente soddisfatte senza l'effettuazione di alcun calcolo esplicito (7.8.1.6 comma 4).

L'accelerazione di picco attesa al suolo $A_g = a_g \times S_s \times S_T$ viene definita con l'acquisizione in campo dell'amplificazione stratigrafica S_s . Il coefficiente topografico S_T si applica solo nel caso di strutture di **classe d'uso III** (Costruzioni con affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l'ambiente, ponti e reti ferroviarie, dighe rilevanti) e **IV** (costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti etc. (Tab. 7.8.III)). Le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere progettate applicando le sole regole valide per strutture non soggette ad azione sismica. In tal caso si può assumere l'accelerazione di picco sul terreno $A_g = 0,07g$.

Pertanto, in conclusione, ne consegue che le relazioni specialistiche a supporto delle scelte e delle analisi progettuali, in particolare la relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulla pericolosità sismica del sito (6.1.2, 6.2.2 e 3.2), debbano considerarsi sempre necessarie a supporto della sicurezza progettuale. Solo per le costruzioni di edifici ricadenti in zona 4 non sarà obbligatoria la relazione sismica dal momento che le NTC fissano a priori il valore dell'accelerazione di picco sul terreno ($A_g = 0,07g$). Allo stesso modo l'utilizzo delle verifiche di sicurezza stabilità in via semplificativa alle T.A. (4.5.6.4) consente di redigere la relazione geotecnica sulla conoscenza dei dati geotecnici zionali disponibili (indagini geotecniche di tipo qualitativo) e sull'esperienza locale. Necessari saranno invece, comunque, gli accertamenti sul terreno a supporto della caratterizzazione e modellazione geologica del sito da effettuare con i metodi propri del rilevamento geologico.

2. COSTRUZIONI DI MODESTA RILEVANZA

Nelle NTC08 vengono solamente richiamate “le costruzioni e gli interventi di modesta rilevanza” (6.2.2 – comma 7) senza produrre alcuna definizione. Le nuove norme per la redazione della relazione geologica (6.2.1 – comma 2) “caratterizzazione e modellazione geologica del sito” stabiliscono che “specifiche indagini in funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, saranno finalizzate ad una documentata ricostruzione del modello geologico”.

La circolare al capitolo **C6.2** Articolazione del progetto (§ **C6.2.1** – comma 2) approfondisce di poco la precedente raccomandazione e recita “i metodi e le tecniche di studio, l'approfondimento e dettaglio delle analisi e delle indagini devono essere commisurati alla complessità geologica del sito, alle caratteristiche dello scenario territoriale ed ambientale in cui si opera, e alle finalità progettuali”. Al concetto di “costruzioni di modesto rilievo” è fatto riferimento, in maniera approssimata, nel D.M. 11.03.1988 dove al punto A.2, comma 7, si legge “*Nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione*”. Al punto C.3, comma 4, si legge, inoltre, “*Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone note, le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisicomeccanica del sottosuolo*”.

La necessità di individuare e determinare le caratteristiche di pericolosità di sito, geologica e sismica, per le verifiche di sicurezza comporta, pertanto, che anche il concetto di “*costruzioni o interventi di modesta rilevanza*” non può essere separato dal livello di conoscenza del sottosuolo, dalle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche dell’area in cui il sito è inserito, in relazione al possibile incremento di rischio per le persone.

2.1 - IL CONCETTO DI “ZONA GEOTECNICA NOTA”

Tra i vari criteri di valutazione e definizione di “zona nota” sotto l’aspetto geologico applicativo e geotecnico quelli di maggior dettaglio tecnico, da tenere in considerazione, sono riportati nel D.P.G.R. della Toscana n.26/r del 27.04.01 – Regolamento d’attuazione dell’art.62 “Norme per il governo del territorio in materia di indagini geologiche (pubblicato sul B.U.R.T. n.11 del 7.05.2007), “*Direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto l’aspetto geologico, idraulico, per la valutazione degli effetti locali e di sito in funzione della riduzione del rischio sismico*”.

Al fine di una corretta definizione della “zona nota” sotto l’aspetto geotecnico è necessario preliminarmente valutare i seguenti aspetti:

- 1) La relazione geologica deve specificare e meglio chiarire tutti quegli elementi di pericolosità desumibili dagli strumenti urbanistici vigenti anche in considerazione degli elementi di pericolosità sismica presenti in funzione delle zone sismiche di appartenenza (Regolamento 26/R).
- 2) Gli elementi geologici, geomorfologici dell’area e le caratteristiche geotecniche del sito, desunte, devono essere confrontate con le caratteristiche del progetto. A tal fine è necessario esplicitare la coerenza con lo stato reale dei luoghi alla data di stesura del progetto, anche sulla base di specifici rilievi e/o sopralluoghi.

Sulla base degli elementi raccolti di cui ai precedenti punti 1 e 2 è quindi possibile definire o meno il verificarsi delle condizioni di esistenza di “*costruzioni o di interventi di modesta rilevanza*”, *che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico*”, riassumibile nel concetto di “zona nota” e conseguentemente la necessità o meno di approfondimenti di carattere geognostico, geotecnico e geofisico.

Pertanto, si considera un’area “nota”, in riferimento a modesti interventi in rapporto alla stabilità operaterra, quando l’insieme dei dati esistenti è tale da consentire la formulazione di un attendibile modello geologico e geotecnico del sottosuolo e comunque commisurati alla complessità geologica del sito. Nello specifico, in relazione al tipo d’intervento previsto, il sottosuolo può considerarsi “noto” quando:

- In ambiti di pianura, esiste, in un intorno di alcune decine di metri rispetto all’intervento e in contesti geologico e geotecnici uniformi, la possibilità di una ricostruzione litostratigrafica e geotecnica derivante da specifiche indagini geognostiche. Tali ambiti sono indicativi e se adeguatamente giustificati possono anche comprendere intorni superiori, in relazione alla numero di indagini tra loro correlabili presenti nell’area e alla omogeneità del contesto geologico.
- In ambiti di pendio, esiste, in un intorno di poche decine di metri rispetto all’intervento e in contesti geologico e geotecnici uniformi, la possibilità di una ricostruzione litostratigrafica e geotecnica derivante da specifiche indagini geognostiche. Tali ambiti sono indicativi e se adeguatamente giustificati possono anche comprendere intorni superiori, in relazione alla numero di indagini tra loro correlabili presenti nell’area e alla omogeneità del contesto geologico.
- il substrato roccioso è affiorante o sub affiorante ed il rilievo critico dei singoli affioramenti consente la stima dello spessore del detrito superficiale e delle caratteristiche generali della formazione rocciosa (tra cui la stratificazione, la presenza di discontinuità, lo stato di fratturazione ecc).

Lo stesso Regolamento fornisce alcune indicazioni per la definizione di “Modesti Interventi”:

- A) Interventi di adeguamento sismico (ad eccezione delle sopraelevazioni) in classe d'uso I e II, che comportino incrementi dei carichi globali in fondazioni superiori al 10 %, e ampliamenti fino a 150 m³, con altezza in gronda non superiore a 6 m;
- B) Nuove costruzioni edilizie con volume fino a 1200 m³ e altezza in gronda inferiore a 10 m, in classe d'uso I; C) Nuove costruzioni edilizie con volume fino a 150 m³ e altezza in gronda non superiore ai 6 metri, in classe d'uso II; D) Opere Temporanee con altezze o profondità minori o uguali di 4m; E) Muri di sostegno con altezze inferiori o uguali a 2m.

3. OPERE MINORI

S'intendono “opere minori” tutte quelle che, per dimensioni e funzioni non comportano pericolo per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero che interessano la pubblica incolumità in maniera non rilevante. Le cosiddette opere minori in quanto tali possono essere in generale esonerate dall'obbligo di deposito del progetto e del collaudo statico presso gli uffici del Genio Civile o uffici competenti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto, o possono usufruire di una procedura semplificata, ad esempio sono soggetti al solo deposito, non dall'adempimento del collaudo statico.

Viene da se che per le tipologie riportate negli elenchi regionali, validati da apposite deliberazioni, esonerate dal deposito del progetto, si potranno omettere le verifiche geologiche, sismiche e geotecniche.

Per le opere minori, invece, per le quali è prevista la procedura semplificata di deposito, potranno essere richieste caso per caso verifiche di fattibilità geologica e/o sismica o pareri (ad es. semplici opere di stabilizzazione o consolidamento dei versanti con iniezioni, drenaggi oppure opere minori che comportano incrementi di carico sul terreno >20% su edifici esistenti).

4. ELEMENTI NON STRUTTURALI E “SECONDARI” (7.2.3)

Gli elementi costruttivi che non hanno funzione strutturale portante (Tab. 7.2.1) il cui danneggiamento può provocare danni a persone devono essere verificati agli stati limite SL per la corrispondente azione sismica (7.2.3 comma 3). Si rende necessario pertanto procedere alla valutazione dell'effetto della risposta sismica locale mediante l'approccio semplificato delle categorie sismiche di sottosuolo. Le norme recitano che in mancanza di analisi più accurate il valore dell'accelerazione massima S_a (adimensionale) rispetto a quella di gravità, che l'elemento non strutturale subisce durante il sisma, per lo stato limite in esame è dato dalla formula (7.2.2):

$$S_a = a_{\max} \left[3(1 + Z/H) / 1 + (1 - T_a / T_1) - 0,5 \right]$$

In cui: S_a = accelerazione adimensionale; $a_{\max} = a_g/g$; a_g = accelerazione di riferimento su profilo stratigrafico A; g = accelerazione di gravità; $S = S_S S_T$; T_a = periodo di vibrazione proprio dell'elemento non strutturale; T_1 = Il periodo proprio della costruzione; Z = la quota del baricentro dell'elemento non strutturale dal piano di fondazione; H = l'altezza della costruzione dal piano di fondazione; q_a = fattore di struttura dell'elemento.

Si riportano in tabella 7.2.1 gli elementi non strutturali e i valori del *fattore di struttura* q_a , cui fare riferimento:

Elemento non strutturale	q_a
<i>Parapetti o decorazioni aggettanti</i>	1.0
<i>Insegne e pannelli pubblicitari</i>	
<i>Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole senza controventi per più di metà della loro altezza</i>	
<i>Pareti interne ed esterne</i>	2.0
<i>Tramezzature e facciate</i>	
<i>Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole non controventate per meno per meno di metà dell'altezza o connesse alla struttura in corrispondenza o al di sopra del centro di massa</i>	
<i>Elementi di ancoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente poggiati sul pavimento</i>	
<i>Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti</i>	

Tab. 7.2.1

In applicazione della normativa sulla base delle previste verifiche di sicurezza degli elementi costruttivi non portanti (Tab.7.2.1), nei limiti sopra riportati, si renderà di conseguenza necessaria la modellazione geologica e la valutazione della risposta sismica locale.

5. OPERE PROVVISORIE, PROVVISORIALI E STRUTTURE IN FASE COSTRUTTIVA

Per le costruzioni di "tipo 1" (NTC 08, 2.4.1 - Tab 2.4.1) "opere provvisorie, provvisoriali e strutture in fase costruttiva" ($V_N < 10$ anni) e tipo 2 e Classe d'uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili (TA). Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.

Per le stesse "opere provvisorie, provvisoriali e strutture in fase costruttiva", le NTC specificano che le verifiche sismiche possono omettersi quando le relative durate di "vita nominale" previste in progetto siano inferiori ai 2 anni ($V_N < 2$). La "vita nominale" di un'opera strutturale V_N (intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata) è quella riportata nella Tab. 2.4.I delle NTC e deve essere precisata nei documenti di progetto. Se l'opera non viene completata entro due anni (nota "a", paragrafo 2.4.1) è necessario procedere a specifiche verifiche in "fase costruttiva", garantendo che la struttura parzialmente costruita sia verificata e

in grado di resistere alle sollecitazioni anche sismiche a garanzia della sicurezza della vita, con deposito al Genio Civile. Per "opera provvisoria" (e provvisoria) in edilizia s'intende la realizzazione di una struttura che ha una durata temporanea e che non fa parte dell'opera compiuta, perché verrà successivamente rimossa: impalcature, ponteggi, plinti di basamento per *gru a torre*, passerelle mobili, ragni, *containers* per uffici tecnici, per mense e servizi igienici, soppalchi, opere di sostegno provvisorie, ponticelli provvisori, palacolate provvisorie ecc.

6. OPERE INTERNE

Per opere interne si intendono tutte quelle opere che non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso della costruzione e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

A titolo di mero esempio, si elencano una serie di opere classificabili tra quelle "interne" ai sensi della L. R. Siciliana 10.8.1985 n. 37, art. 9:

- spostamento di pareti interne o di parti di esse;
- realizzazione o rifacimento di impianti tecnologici, con esclusione di locali tecnici esterni;
- consolidamento o sostituzione di murature portanti e di solai interpiano, con esclusione d'interventi riguardanti l'esterno dell'edificio;
- realizzazione di servizi igienici interni all'unità edilizia, quando nella stessa ne esistano di già, con esclusione di aperture di vani esterni;
- apertura varchi nella muratura portante di spina (esclusa quella perimetrale), e consolidamento della stessa;
- realizzazione di controsoffitti e di piccoli soppalchi.

Per le "opere interne" la stessa L. R. 10.08.1985 n. 37, stabilisce che sono soggette alla sola presentazione da parte del proprietario e contestualmente all'inizio dei lavori, di una relazione tecnica a firma del professionista abilitato alla progettazione nella quale venga asseverato il rispetto delle norme di sicurezza vigenti e igienico-sanitarie.

7. NORMATIVE E REGOLAMENTI REGIONALI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE INTERREGIONALE NTC

REGIONI ABRUZZO E MOLISE

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI

ELENCO
1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili
Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0.5 \text{ kN/m}^2$ di altezza $\leq 3\text{m}$ aventi superficie coperta $\leq 25 \text{ mq}$.
Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza $\leq 3\text{m}$ aventi superficie coperta $\leq 25 \text{ mq}$.
Pensiline, con aggetto $\leq 1.50 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 6 \text{ m}^2$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0.5 \text{ kN/m}^2$
Pergolati di altezza $\leq 3 \text{ m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio $\leq 0.25 \text{ kN/m}^2$
Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0.5 \text{ kN/m}^2$
1.1. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta
Opere di sostegno, con fondazioni dirette, in aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità, di altezza $\leq 2\text{m}$, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.
Gabbionate, terre armate e simili, con un numero complessivo di ordini di altezza $< 3\text{m}$.
Piscina privata di altezza massima entro terra $\leq 1.50\text{m}$ e fuori terra $\leq 0.5\text{m}$ in zone con pendenza $< 5^\circ$ e che non necessitino di opere di sostegno.
Piccoli attraversamenti, canali e simili, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza $\leq 1.50\text{m}$ e altezza $\leq 1.50\text{m}$ (misure interne).
Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza $\leq 1.50\text{m}$.

1.2. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

Locali ad uso servizi (quali rimesse attrezzi agricoli, depositi, capanni da caccia e pesca, chioschi, gazebo, ricovero animali, e locali simili) ad un solo piano con superficie $\leq 20\text{mq}$ e altezza $\leq 3\text{m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0.5 \text{ kN/m}^2$.

Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie $\leq 20\text{mq}$ e altezza $\leq 3\text{m}$.

Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2.50\text{m}$, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'interramento.

2. Altre opere o manufatti

Recinzioni (con funzione di contenimento del terreno fino ad altezza $\leq 1.00\text{m}$) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 3.0\text{m}$, comprese le relative coperture di ingresso di superficie $\leq 6\text{mq}$. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.

Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), non ancorate agli edifici, aventi altezza massima $\leq 6.0 \text{ m}$.

Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezze $\leq 3\text{m}$.

Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie $\leq 600\text{mq}$.

Pannelli solari e fotovoltaici ad uso privato su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza $\leq 3\text{m}$ dal livello del terreno.

REGIONE CALABRIA

INTERVENTI DA NON ASSOGGETTARE ALL'AUTORIZZAZIONE AI FINI SISMICI

Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati sono esclusi dall'assoggettabilità alle norme sismiche. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2008 e il Direttore dei Lavori dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito alle norme tecniche predette.

1. tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, non siano finalizzati ad un cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente;
2. realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
3. ponteggi provvisori, realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e/o protezione di edifici. Le verifiche sismiche possono omettersi qualora ricorrano i presupposti di cui al punto c.2.4.3 ultimo capoverso delle NTC 2008 "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni";
4. manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi
5. opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 9 della LR n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 10 comma 4 del PIR – Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative – adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12.06.2007; Per questa tipologia di opere verrà riproposta una riformulazione del comma da discutere nella prossima riunione
6. muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima minore o uguale a 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima minore o uguale a 1,00 m e altezza complessiva minore o uguale a 2.00 m;
7. muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima minore o uguale a 1.20 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno. In tale tipologia caso e per le aree predette, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima minore o uguale a 1.00 m e altezza complessiva minore o uguale a 1,20 m non è stato discusso in sede di riunione ma proporrei di eliminare la parte in rosso;
8. realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
9. la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale
10. le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;

11. la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata;
12. chiusura di aperture esistenti o di pareti negli edifici con struttura portante intelaiata, nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale ed il peso degli elementi aggiuntivi non comporti sostanziali variazioni di carico ai fini statici;
13. interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
14. tettoie in legno a maglia aperta perimetralmente e in copertura ancorate al terreno, aventi altezza massima di 3.50 m, misurata tra il piano di calpestio e l'estradosso del punto più elevato;
15. pergolati, gazebi, chioschi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura minore o uguale a 0.15 KN/m^2 (teli, incannucciato, polycarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima minore o uguale a 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie minore o uguale a 30 m^2 , purché siano realizzate a piano terra (anche su seminterrato) ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico la parte in rosso potrebbe essere eliminata, da ridiscutere nella prossima riunione;
16. piscine prefabbricate di superficie minore o uguale a 100 m^2 , di profondità minore o uguale a 2.00 m (di cui fuori terra minore o uguale 0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
17. pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza minore o uguale a 3.00 m e dimensione in sezione minore o uguale a $0.40 \times 0.40 \text{ m}^2$ o in acciaio;
18. serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfianto, di altezza massima minore o uguale a 3.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
19. chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente minore o uguale a $0,20 \text{ KN/m}^2$, a condizione che la superficie che viene trasformata da aperta a chiusa non superi in pianta la dimensione di 6.00 m^2 e che i pannelli di chiusura non abbiano altezza superiore a 3.50 m;
20. scale autoportanti di servizio, interne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata minore o uguale a 0.90 m, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti);
21. piccoli attraversamenti, tombini su fossi, su fognature, su condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza minore o uguale a 2.50 m e altezza minore o uguale 2.00 m, misure interne, e luce minore o uguale 3.00 m dotati di certificato o brevetto ministeriale da ridiscutere nella prossima riunione;
22. opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza minore o uguale a 2.00 m;
23. locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie minore o uguale a 20 m^2 e altezza minore o uguale 2.50 m realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente minore o uguale a $0,5 \text{ KN/m}^2$.
24. locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, di altezza interna massima pari a 1.50 m nel punto più alto e superficie massima in pianta di 10 m^2
25. vasche fuori terra di altezza minore o uguale a 1,20 m e volume minore o uguale 30 m^3 ;

26. vasche prefabbricate in c.a. di volume minore o uguale a 10 m^3 per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
27. strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
28. portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
29. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
30. pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza minore o uguale a 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
31. pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia minore o uguale al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
32. realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie minore o uguale a 1.00 m^2 e senza intaccare le nervature;
33. realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G_1) minore o uguale a $0,15 \text{ KN/m}^2$ ancorati alle strutture.
34. rifacimento parziale, per coperture in legno o in acciaio, di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia;
35. realizzazione di rampe pedonali con dislivello minore o uguale a 1,50 m.
36. installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata minore o uguale 1.00 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

REGIONE CAMPANIA

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 21 febbraio 2011, n. 2. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4.

"REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA".

Capo I

Norme attuative per l'espletamento delle attività di autorizzazione, deposito e controllo dei progetti.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), e successive modifiche e integrazioni, disciplina: a) i procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico"; b) le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito"; c) lo schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

Art. 2 - Denuncia dei lavori

1. La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore. 2. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori: a) il titolare del permesso di costruire; b) il richiedente la DIA;

c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori; d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 3. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e di spesa. 4. Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica). 5. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al competente settore provinciale del Genio civile e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico". Nel caso di denuncia presentata dopo l'inizio dei lavori, ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, i predetti provvedimenti sono rilasciati in sanatoria, se nulla osta. 6. L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.

7. Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti e degli atti emanati dal dirigente

preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile, consiste in: a) progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario) ovvero al provvedimento di approvazione (in caso di committenza pubblica); Giunta Regionale della Campania;

b) progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare. 8. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti; b) dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile; c) copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo (ove necessario) ovvero del provvedimento di approvazione del progetto (in caso di committenza pubblica); d) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla legge regionale n. 9/1983. 9. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al competente settore provinciale del Genio civile, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia di cui al comma 4.

Art. 3 - Deposito sismico

1. Il "deposito sismico" è obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9/1983, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, salvo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente settore provinciale del Genio civile avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di quindici giorni. 3. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il dirigente comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre dieci giorni. La sospensione può verificarsi una sola volta. 4. Il settore provinciale del Genio civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo: a) le condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico"; b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza; c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti; d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali; e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale. 5. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il dirigente emette il provvedimento di "deposito sismico", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego. 6. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983. 7. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "deposito sismico".

Art. 4 - Controllo sulla progettazione

1. Il settore provinciale del Genio civile svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali ha emesso il provvedimento di "deposito sismico". 2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli uffici del settore provinciale del Genio civile, nella misura del tre per cento dei provvedimenti di "deposito sismico" emessi nel mese precedente, ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile. Sono esclusi, dalla base di campionamento, i provvedimenti di "deposito sismico" relativi a varianti non sostanziali, di cui all'articolo 12. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno

lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.3. Il settore provinciale del Genio civile, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare della Giunta Regionale della Campania **3 / 11** provvedimento di “deposito sismico”, al collaudatore in corso d’opera e al comune competente per territorio, comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo sulla progettazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile. 4. L’attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:a) l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell’impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori.5. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione.6. Il dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni al titolare del provvedimento di “deposito sismico”, da produrre entro quindici giorni; nelle more, il procedimento resta sospeso. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d’opera e al comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza. Entro quindici giorni dalla ricezione delle integrazioni il dirigente competente emette il provvedimento finale. Qualora le integrazioni non sono prodotte, ovvero sono prodotte solo in parte, ovvero in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il dirigente emette provvedimento negativo.7. Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue in proprio, trasmette le integrazioni di cui al comma 6 e provvede, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d’opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori in variante ovvero di adeguamento alle norme sismiche. Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l’avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n. 9/1983. Il dirigente del settore provinciale del Genio civile, esamina le integrazioni e l’allegata relazione, emette il provvedimento finale e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio, al collaudatore in corso d’opera e al comune interessato, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.

8. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, ai soggetti di cui al comma 7, entro tre giorni lavorativi dall’adozione. Esso comporta l’annullamento del provvedimento di “deposito sismico” precedentemente emesso e, conseguentemente:a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e si effettuano le ulteriori comunicazioni d’obbligo

agli ordini e collegi professionali;c) nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto alla lettera b), a comunicare l’inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell’agibilità e dell’utilizzabilità dell’opera.9. Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante sono sottoposte agli stessi procedimenti previsti per le denunce di lavori originarie, fatta eccezione per le varianti non sostanziali di cui all’articolo 12. Sono altresì soggetti a controllo i progetti degli interventi di cui al comma 7.

Art. 5 (1) - Autorizzazione sismica

1. La “autorizzazione sismica” è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 1 della legge regionale n.9/1983, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, nonché nelle zone a bassa sismicità (zona 3) per i seguenti casi:a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;c) lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);d) sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell’articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001; Giunta Regionale della Campania **4 / 11e**) lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983.2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente settore provinciale del Genio civile avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni.3. Il settore provinciale del Genio civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "deposito sismico", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;b) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.4. Il dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il dirigente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.5. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.6. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero, per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 12, del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.7. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica", fatta eccezione per le varianti non sostanziali.(1) Relativamente al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" si tenga presente quanto stabilito dall'art. 2 del Regolamento Regionale 21 febbraio 2011, n. 2, qui di seguito riportato:"Art. 2 Norma transitoria 1.Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica", per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, il Settore provinciale del Genio Civile ha facoltà di determinarsi in autotutela in conformità della disciplina recata dall'articolo 19 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, così come aggiunto dall'articolo 1".

Art. 6 - Controllo sulla realizzazione

1. Il Comune e il settore provinciale del Genio civile competenti per territorio svolgono, ai sensi della legge regionale n. 9/1983, attività di controllo sulla realizzazione, finalizzate ad accertare che i lavori procedono in conformità alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli sulla realizzazione sono effettuati da tecnici del settore provinciale del Genio civile competente per territorio, nel caso di lavori relativi a:
 - a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. Fuori dalle ipotesi di cui alle lettere a) e b), i controlli sulla realizzazione sono effettuati da tecnici del Comune competente per territorio.
3. I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:a)

accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di “autorizzazione sismica”, ovvero di “deposito sismico”, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;

b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983; Giunta Regionale della Campania **5 / 11**

c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla “autorizzazione sismica” ovvero al “deposito sismico” ed i lavori realizzati.

4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale dal quale deve risultare la presenza ovvero l'assenza di variazioni esecutive. Al fine di uniformare le procedure di controllo su tutto il territorio regionale, è adottata modulistica predisposta dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile, da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione Campania.

5. In presenza di variazioni esecutive, il dirigente del settore provinciale del Genio civile richiede al collaudatore, se questi non ha già provveduto in tal senso, di relazionare per iscritto, ai sensi dell'articolo

6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale relazione, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato, il dirigente procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; in ogni caso procede, ai sensi dei menzionati articoli, decorso inutilmente il termine assegnato al collaudatore per la presentazione della relazione.

Art. 7 - Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai settori provinciali del Genio civile

1. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di “autorizzazione sismica” emessi nel mese precedente. Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno. 2. Il sorteggio del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2. 3. Il settore provinciale del Genio civile, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia comunicazione al titolare del provvedimento di “autorizzazione sismica”, al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera e al comune competente per territorio, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile. 4. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al settore provinciale del Genio civile competente per territorio. 5. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, congiuntamente o con l'assistenza dei vigili urbani ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 8 - Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai Comuni

1. Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza urbanistico-edilizia i Comuni effettuano il controllo sulla realizzazione, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), mediante propri tecnici.

2. Il verbale di sopralluogo da redigersi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è depositato agli atti del Comune e, in caso di variazioni esecutive, copia dello stesso è trasmessa immediatamente al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, per gli adempimenti di competenza. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia al settore provinciale del Genio civile competente per territorio un resoconto delle attività di controllo sulla realizzazione svolte nel corso del precedente anno.

Art. 9 - Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali. In caso di estrazione ai sensi dell'articolo 7, il direttore dei lavori è tenuto ad effettuare la comunicazione prevista all'articolo 7, comma 4.2.

Il direttore dei lavori deve: a) vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione; c) curare l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture; d) vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, in uno con la "autorizzazione sismica" Giunta Regionale della Campania **6 / 11** ovvero con il "deposito sismico". 3. In caso di variante strutturale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di

"deposito sismico". 4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la relazione a strutture ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d'opera. Tale relazione, con l'allegato giornale dei lavori, è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione. 5. Il settore provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica: a) il rispetto dei termini di legge; b) la completezza degli atti;

c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2;

d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione della relazione, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione. 6. Il dirigente può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. 7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente attesta l'avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il dirigente comunica il diniego di attestazione. 8. In caso di dimissioni, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al settore provinciale del Genio civile competente per territorio. In tal caso, ovvero in caso di revoca dall'incarico, il direttore dei lavori: a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente e al collaudatore; b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione sulle

opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, la "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera. 9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari. 10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, deve: a) vistare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero "deposito sismico"; b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrarne, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c) disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore. 11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 10. 12. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende gli stessi fino alla nomina del tecnico subentrante. 13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali, ai fini della sottoscrizione. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali.

Art. 10 - Collaudo

1. Il collaudatore, indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2, svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza della legge regionale n. 9/1983 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché per le opere in cemento armato e a struttura metallica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e della legge n. 1086/1971.2. Il collaudatore è tenuto a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione al settore provinciale del Genio civile competente per territorio. Con tale visto il Giunta Regionale della Campania **7 / 11** collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9/1983.3. Il collaudatore ha l'onere di vigilare sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Di tale attività è redatto, di volta in volta, verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori.4. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 3. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate, nel caso in cui il direttore dei lavori non adempia a quanto prescritto all'articolo 9, comma 4. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "relazione a strutture ultimate", agli atti di collaudo è allegato il giornale dei lavori di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.5. Il collaudatore è tenuto, d'intesa con il direttore dei lavori, a programmare e a far eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. L'esecuzione delle prove di carico è comunque obbligatoria per quelle tipologie di costruzioni individuate con provvedimento del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile.6. Gli atti di collaudo sono redatti in tre originali e trasmessi, entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da adottarsi entro il termine di quindici giorni.7. Ove sussistano motivi ostativi all'attestazione, il dirigente ne comunica al collaudatore le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni od osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. La sospensione può verificarsi una sola volta.8. Il settore provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica: a) il rispetto dei termini di legge; b) la completezza degli atti; c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista; d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione degli atti di collaudo, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.9. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore due copie degli stessi. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e al Comune territorialmente competente.10. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

11. In caso di revoca o di dimissioni dall'incarico, il collaudatore in corso d'opera redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, per la parte di lavori o di opere realizzate. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione al settore provinciale del Genio civile competente per territorio.

12. Il collaudatore subentrante deve:

- a) vistare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico";
- b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche; c) verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;

d) esaminare la relazione del precedente collaudatore.13. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 12.

Giunta Regionale della Campania **8 / 11**

Art. 11 - Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente è effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se:a) l'uso della costruzione può continuare senza interventi;b) l'uso deve essere modificato;c) è necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante della struttura. In quest'ultimo caso essa è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983.2. Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il tecnico verificatore e il proprietario valutano la necessità di informare gli enti competenti.3. Nei casi di cui alle lettere a), b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata in triplice esemplare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, che ne attesta l'avvenuta presentazione e ne restituisce due esemplari. Uno di questi è trasmesso al Comune, per quanto di competenza.4. In caso di proprietà privata dell'immobile, alla presentazione della valutazione della sicurezza è tenuto il proprietario medesimo, ovvero i soggetti legittimati a presentare la denuncia dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione

della valutazione della sicurezza, la costruzione è inagibile, ovvero inutilizzabile;successivamente, essa può essere utilizzata, nel rispetto delle prescrizioni d'uso contenute nella stessa valutazione e di quanto eventualmente disposto dal Comune. Nei casi particolari di cambi di destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è da ritenere sospesa, ai sensi della legge regionale n. 9/1983.

Articolo 12 - Varianti non sostanziali. Lavori minori

1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.2. Per le varianti non sostanziali, relative a lavori precedentemente oggetto di denuncia, è sempre previsto il "deposito sismico". Per le zone a bassa sismicità, le varianti non sostanziali non sono sottoposte a controllo sulla progettazione.3. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose.4. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate.5. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile.

Art. 13 - Modulistica

1. Con decreto del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile sono predisposti moduli esemplificativi:• dell'istanza di denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 2;• delle liste di controllo e dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 12.2. Il decreto di cui al comma 1 indica l'indirizzo web su cui è reperibile e resa disponibile la modulistica.**Capo II Disposizioni attuative per l'elaborazione e la predisposizione del fascicolo del fabbricato**

Art. 14 - Incremento volumetrico e adempimenti del committente

1. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 4 della Giunta Regionale della Campania **9 / 11** legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio

economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) senza eseguire lavori che interessano strutture portanti ovvero eseguendo lavori strutturali che non presentano continuità strutturale con le opere preesistenti è tenuto a: a) far redigere da un tecnico abilitato la valutazione della sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), da presentare al settore provinciale del Genio civile competente per territorio. In caso di lavori strutturali, alla predetta valutazione della sicurezza deve accompagnarsi la denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico"; b) far redigere dal tecnico incaricato il fascicolo del fabbricato, includendovi la valutazione della sicurezza munita dell'attestazione di avvenuta presentazione al settore provinciale del Genio civile. 2. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009, eseguendo lavori in continuità strutturale con le opere preesistenti, è tenuto a: a) presentare, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, la denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico"; la valutazione della sicurezza del fabbricato preesistente è insita, in tal caso, nel progetto; b) far redigere, dal tecnico incaricato, il fascicolo del fabbricato. 3. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 5 della legge regionale 19/2009 è tenuto a: a) presentare, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, la denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico"; b) far redigere, dal tecnico incaricato, il fascicolo del fabbricato, che in tal caso si compone, inizialmente, della sola relazione geologica e geotecnica di cui all'articolo 15, comma 3.4. Per gli interventi di cui all'articolo 7, e per le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di cui alla legge regionale 19/2009 il committente opera, a seconda dei casi che si possono presentare, come previsto ai commi 1, 2, 3.

Art. 15 - Composizione del fascicolo del fabbricato

1. Il fascicolo del fabbricato è documento obbligatorio in tutti i casi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 19/2009. Esso consta di: a) informazioni relative all'identificazione del fabbricato; b) documentazione sulla sicurezza statica; c) documentazione sulla sicurezza impiantistica; d) scheda di accertamento e valutazione della sicurezza complessiva del fabbricato. 2. I dati di cui alla lettera a) del comma 1 devono consentire l'esatta identificazione del fabbricato e contenere informazioni generali, riferite a dati urbanistici, catastali ed ogni ulteriore informazione utile a qualificare il fabbricato e le relative pertinenze. 3. La documentazione di cui alla lettera b) del comma 1 consiste nei grafici di rilievo che consentono l'individuazione dell'organismo strutturale, nella relazione geologica e geotecnica inerente la porzione di terreno interessata significativamente dagli scarichi di fondazione e nei certificati di collaudo statico, relativi ai lavori strutturali che hanno interessato il fabbricato, nonché nella valutazione della sicurezza, da redigere nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008. 4. La documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 consiste nei grafici schematici di rilievo degli impianti rilevanti per la sicurezza del fabbricato, nelle attestazioni di rispondenza di detti impianti alla configurazione originaria e nelle certificazioni di cui al decreto ministeriale Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). 5. La scheda di cui alla lettera d) del comma 1 è la sintesi degli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma e contiene la valutazione che il tecnico incaricato, se del caso, opportunamente supportato da specialisti dei settori coinvolti, effettua sulle condizioni di sicurezza del fabbricato. 6. Nella scheda di valutazione devono essere dettagliati gli interventi eventualmente prescritti dal tecnico incaricato ed effettuati ai fini del raggiungimento delle condizioni di sicurezza del fabbricato. 7. Con successivo provvedimento del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile sono emanate le linee-guida per la redazione del fascicolo del fabbricato. Giunta Regionale della Campania 10 / 11.

Art. 16 - Redazione del fascicolo del fabbricato

1. In sede di verifica il tecnico incaricato accerta la completezza della documentazione esistente in possesso del proprietario ed individua gli accertamenti necessari. Qualora, nel corso della valutazione, emerga la necessità di prevedere interventi per la messa in sicurezza di una qualsiasi parte del fabbricato, in relazione alla sicurezza statica o impiantistica, il tecnico prescrive al proprietario gli interventi da effettuare. Solo all'esito di detti interventi il tecnico completa la compilazione del fascicolo del fabbricato. 2. Il tecnico incaricato deve possedere i requisiti di qualificazione professionale necessari per poter effettuare il collaudo statico di fabbricati aventi le caratteristiche di quello per il quale va compilato il fascicolo. 3. Con la redazione del fascicolo del fabbricato, il tecnico incaricato certifica la corrispondenza tra lo stato di fatto e quanto risulta dalla documentazione di cui si compone il fascicolo medesimo, annotando, altresì, gli eventuali interventi da lui prescritti e successivamente realizzati per il raggiungimento dei livelli di sicurezza statica ed impiantistica.

Art. 17 - Obbligo di comunicazione e consegna

1. Il committente dei lavori a farsi, ovvero il proprietario dell'immobile di cui si intende effettuare il cambio di destinazione d'uso, comunica al Comune competente per territorio, a pena di inefficacia del titolo abilitativo edilizio, l'avvenuta redazione del fascicolo. Nel caso di lavori, il fascicolo è conservato in cantiere a cura del direttore dei lavori ed è esibito a richiesta degli organi competenti. 2. Al completamento dei lavori, il committente consegna il collaudo, ove previsto, e le certificazioni degli impianti realizzati al tecnico incaricato, il quale completa la redazione del fascicolo del fabbricato aggiungendovi tale documentazione. Il committente o il proprietario, prima dell'utilizzo del fabbricato, ovvero contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, consegna copia del fascicolo al Comune competente per territorio, che ne cura la conservazione. 3. In applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009, in assenza del fascicolo del fabbricato, il titolo abilitativo edilizio è inefficace e, per i lavori eventualmente eseguiti, si applicano le disposizioni previste alla parte I, titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 9/1983 e qualora il committente non provveda entro quarantacinque giorni alla denuncia dei lavori in sanatoria, il settore regionale nomina il collaudatore d'ufficio, il tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale e il geologo, con oneri a carico del committente. 2. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. Il settore provinciale del Genio civile effettua le attività istruttorie di competenza e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta. 3. Qualora il committente non ha effettuato la denuncia di cui all'articolo 2 prima dell'inizio dei lavori, deve provvedervi, in sanatoria, richiedendo la "autorizzazione sismica" per i lavori già realizzati e per quelli ancora eventualmente da realizzare, anche se ricadenti in zona sismica. 3. Per la tutela della pubblica e privata incolumità, i provvedimenti di "autorizzazione sismica" in sanatoria sono emessi anche in assenza del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente, al quale è comunque inviata comunicazione dell'avvenuta presentazione della denuncia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 4. Al fine di operare un confronto tecnico sulle problematiche conseguenti all'applicazione della legge regionale n. 9/1983 e formulare indirizzi utili per lo svolgimento organico e qualificato delle attività di controllo, il dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile costituisce, Giunta Regionale della Campania **11 / 11** disciplinandone il funzionamento, e senza oneri per l'amministrazione, un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante degli ordini degli ingegneri, uno degli ordini degli architetti, uno dell'ordine dei geologi, uno degli ordini degli agronomi, uno dei collegi dei geometri, uno dei collegi dei periti industriali e uno dei collegi dei periti agrari della Campania e dai dirigenti dei settori provinciali del Genio civile e del settore geologico regionale, o loro delegati. 5. I rappresentanti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi ordini e collegi presenti sul territorio regionale,

secondo modalità dagli stessi definite. In caso di inerzia, provvede il dirigente scegliendo un iscritto di comprovata esperienza nelle materie di cui al presente regolamento.6. Ai procedimenti conseguenti a denunce di lavori presentate al settore provinciale del Genio civile competente per territorio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quest'ultimo non si applica.7. I procedimenti di controllo relativi a denunce di lavori presentate al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, non ancora avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale n.19/2009, possono essere archiviati con provvedimento espresso del competente dirigente del settore provinciale del Genio civile, qualora sia emesso il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo", di cui all'articolo 10 comma 9, relativo ai lavori denunciati.8. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 marzo 2003, n. 195.9. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Art.19 (1) - Disposizioni transitorie

1.In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni,una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2.Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica" dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.3.Il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.4.La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d),e), del comma 1, dell'articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.5.La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'articolo 5, comma 3.(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, del Regolamento regionale 21 febbraio 2011, n. 2.11 febbraio 2010 Bassolino.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Atto di indirizzo della giunta regionale del 18 aprile 2011 "Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Allegato A

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI

1. Premessa

1.1 Ambito di applicazione ed efficacia

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito, di cui agli artt. 11 e 13 del Titolo IV ("Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico") della stessa legge. Ai fini del presente atto, si intendono "privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, di seguito riportati. Gli elenchi del presente allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati. Si evidenzia, tuttavia, che la ricorrenza della fattispecie contrassegnata dal codice (L.2) è rimessa all'apprezzamento tecnico del progettista abilitato. Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono previsti, come meglio specificato al successivo paragrafo 3, tre diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l'intervento, in ragione delle caratteristiche dello stesso: a) per gli interventi contrassegnati dal codice (L.0), non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto; b) per gli interventi contrassegnati dal codice (L.1), è necessario predisporre, prima dell'intervento, la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B; c) per gli interventi contrassegnati dal codice (L.2), il progettista abilitato deve predisporre, prima dell'intervento, la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B. La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione: - di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente; ovvero - di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato A. Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente Allegato A, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

1.2. Titoli abilitativi edilizi

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rimane fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente. Pertanto, la documentazione richiesta per gli interventi contrassegnati dai codici (L.1) ed (L.2) (di cui alle lettere b e c del precedente punto 1.1) fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal

progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi. Nel caso di attività edilizie completamente liberalizzate, di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (come sostituito), la medesima documentazione deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento per poter essere esibita in caso di verifiche comunali e per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per la alienazione del relativo immobile.

1.3. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata. Pertanto, per gli interventi individuati dal presente Allegato A soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 31 del 2002 e dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, denuncia di inizio attività e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.

1.4. Osservanza della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica

Anche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008.

2. Elenco degli interventi

A. Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici¹

A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili

A.1.1.a) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m². (L0)

b) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m²

di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m² comprensivo di eventuale aggetto $\leq 0,60$ m. (L1)

c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m², comprensivo di eventuale aggetto $\leq 1,50$ m. (L2).

A.1.2.a) Strutture di sostegno in materiale leggero per coperture e tamponamenti amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m². (L0).b) Strutture di sostegno in materiale leggero per coperture e tamponamenti amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media ≤ 4 m. Le definizioni tecniche dei parametri riportati nel presente atto sono definite nell'Allegato A alla deliberazione assembleare n. 279 del 2010, i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo:

- per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;

- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;- per le opere di sostegno, le opere interrate e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

A.1.3. Pergolati di altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/m². (L0).

A.1.4. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m². (L1)

A.1.5. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, adibite a ricovero materiali e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m². (L1).

A.2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

A.2.1.a) Opere di sostegno in genere (muri in c.a., gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate), di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. (L0)

b) Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra $\leq 2,5$ m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. (L2) c) Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. (L2) A.2.2. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra ≤ 2 m e volume < 5.000 m³. (L1)

A.2.3. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2 m prive di ancoraggi. (L1)

A.2.4. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50$ m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m². (L1).

A.2.5. Piscine di altezza massima complessiva $\leq 2,50$ m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m². (L2).

A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50$ m. (L1).

A.2.7.a) Tombe cimiteriali anche interrate, di superficie ≤ 15 m² e con la parte fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m. (L1).

b) Tombe cimiteriali anche interrate, di superficie ≤ 15 m² e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m. (L2).

A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili

A.3.1. a) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 10 m² e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m². (L0).

b) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m² e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m². (L1).

A.3.2. a) Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza ≤ 3 m. (L1).

b) Locali ad uso esclusivo per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m² e altezza ≤ 3 m. (L2)

A.3.3.Serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, e, se fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m³. (L1)

A.3.4.Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50$ m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento. (L1)

A.4. Altre opere o manufatti, impianti.

A.4.1.Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,20$ m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 m².

Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali (L1).

A.4.2.Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m. (L1).

A.4.3.Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m². (L1).

A.4.4.Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti. (L1)

A.4.5.Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m².

A.4.6.Strutture di sostegno (quali pali, portali, etc.) per pannelli solari e fotovoltaici di altezza dal livello del terreno ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m². (L1).

A.4.7.Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari. (L0).

A.5. Strutture temporanee

A.5.1.Strutture temporanee per manifestazioni pubbliche per le quali trovano applicazione norme specifiche (L1).

A.5.2.Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche. (L1).

A.5.3.Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale (L2).

A.6. Rampe e scale

A.6.1 Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra (L0).

A.6.2 Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello $\leq 1,50$ m (L1).

A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

A.7.1.Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento (L2).

B Interventi relativi a costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici²

B.1 Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

B.1.1.a) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m² (L0).

b) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,5$ kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m² comprensivo di eventuale aggetto $\leq 0,60$ m (L1).

c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$ comprensivo di eventuale aggetto $\leq 1,20 \text{ m}$ (L2).

B.1.2.a) Pensiline, con aggetto $\leq 1,20 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 6 \text{ m}^2$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/mq}$ (L0).

b) Pensiline, con aggetto $\leq 1,20 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 6 \text{ m}^2$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ (L1).

c) Pensiline, con aggetto $\leq 1,20 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 10 \text{ m}^2$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/mq}$ (L1).

B.1.3. Pergolati di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ e superficie $\leq 30 \text{ m}^2$, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$. (L0)

B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi o altri elementi di chiusura aventi peso proprio (G1) $\leq 1 \text{ kN}$ a m di lunghezza e altezza $\leq 3,50 \text{ m}$ dal piano di calpestio (L1).

2 Le definizioni tecniche dei parametri riportati nel presente atto sono definite nell'Allegato A alla deliberazione assembleare n. 279 del 2010, i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo: - per le costruzioni edili: - le superfici e i volumi sono da considerare lordi; - i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali; - per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

B.2. Manufatti interni.

B.2.1a) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 3 \text{ m}$ e controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,10 \text{ kN/mq}$ (L1).

b) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 4 \text{ m}$ ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/mq}$ (L2).

B.2.2 Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo (L2).

B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

B.3.1.a) Realizzazione, chiusura e modifica di apertura nel singolo campo di solaio o di copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,50 \text{ mq}$ (L1).

b) Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie $\leq 3 \text{ m}^2$, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti (L2).

B.3.2.a) Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,10 \text{ kN/m}^2$ appesi e ancorati alle strutture (L1).

b) Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/mq}$ (L2).

B.3.3.a) Sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso (L0).

b) Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso (L0).

c) Rifacimento di elementi dell'orditura "secondaria", del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo $\leq 10\%$ dello stato attuale (L2).

B.3.4. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti (L1).

B.3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture, di lunghezza ≤ 4 m, sostituzione di alcuni travetti ammalorati (L1).

B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

B.4.1. Realizzazione, modifica e sostituzione di elementi non strutturali, quali rivestimenti, intonaci, isolamenti (L0).

B.4.2. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano (L1).

B.4.3. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della fascia di piano (L1).

B.4.4. Modifiche, rifacimento di tamponamenti esterni in edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali (L1).

B.4.5.a) Demolizione di elementi divisorii interni privi di carattere portante (L0).

b) Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni di spessore ≤ 10 cm e altezza ≤ 3 m.

c) Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante aventi peso proprio $\leq 0,50$ kN/m² e altezza ≤ 4 m (L1).

d) Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante, purché di altezza ≤ 4 m (L2).

B.4.6.a) Aperture di dimensioni $\leq 0,15$ m², con rapporto $B/h \leq 3$, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno 1 m dagli incroci, dagli angoli murari e da un'altra apertura esistente (L0).

b) Realizzazione, modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro $\leq 0,50$ m² e larghezza massima di 0,50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete (L1).

c) Realizzazione, e modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 1 m² e larghezza massima di 0,50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete (L2).

B.4.7. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature con interventi quali risarciture con cuciscuci (L0).

B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 20% dello sviluppo totale dell'intero impianto di fondazione (L2).

B.5. Scale, soppalchi, rampe.

B.5.1.a) Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all'interno di una singola unità immobiliare, di altezza $\leq 3,50$ m (L1).

b) Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza $\leq 1,20$ m, all'interno di una singola unità immobiliare, ovvero anche di servizio in esterno, di altezza $\leq 3,50$ m (L2).

B.5.2. Realizzazione di superficie soppalcata ad uso servizi all'interno di unità immobiliari, con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m², di superficie totale ≤ 20 m², con carico variabile ≤ 2 kN/mq (L2).

B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di una singola unità immobiliare a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m², carico variabile ≤ 2 kN/mq (L2).

B.6. Impianti, ascensori

B.6.1. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia $\leq 0,25$ kN/ m² e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate all'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale (L2).

B.6.2 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai (L1).

B.6.3 Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture (L1).

B.7. Demolizioni, rimozioni

B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale (L2).

B.8. Manufatti ed elementi assimilabili

B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento (L2).

3. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”

Le disposizioni del presente allegato sono volte a dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli elenchi A e B del presente atto di indirizzo. La documentazione necessaria è costituita da:

1) livello di adempimento individuato dal codice (L.0). Non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto.

2) livello di adempimento individuato dal codice (L.1)

- dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento, firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B specificamente individuate;- elaborato grafico: sufficiente ad individuare l'intervento (natura, dimensioni e localizzazione). La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal mittente (articoli 12, 8 e 4 della L.R. n. 31/2002).

3) livello di adempimento individuato dal codice (L.2)

- **dichiarazione:** firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza

per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;

- **relazione tecnica esplicativa:** contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.-
elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni. La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (articoli 12, 8 e 4 della L.R. n. 31/2002).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) recante *"Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica"*

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Edifici di interesse strategico e opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
- Art. 3 Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
- Art. 4 Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica
- Art. 5 Metodi di calcolo dei parametri degli interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica
- Art. 6 Tassatività
- Art. 7 Osservanza delle norme tecniche
- Art. 8 Rinvio
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della medesima legge.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009 gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3 della medesima legge.

Art. 2 Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- a) organismi governativi;
- b) uffici territoriali di Governo;
- c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;
- d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
- f) Forze armate;
- g) Forze di polizia;
- h) Corpo forestale dello Stato e regionale;
- i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- j) CNR;
- k) Corpo nazionale di soccorso alpino;
- l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;
- m) Ente nazionale per le strade;
- n) Società di gestione autostradale;
- o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;
- p) RFI;
- q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica.

2. Altri edifici di interesse strategico:

- a)** ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;
- b)** edifici individuati nel piano di protezione civile regionale – comunale.

3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in:

- a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione;
- b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;
- c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio;
- d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- e) strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza;
- g) dighe;
- h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte annesse;
- i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Art. 3 Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

I) edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensione significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;

II) strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

III) edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui alle categorie I), II) e III) del comma 1 quelli adibiti a:

- a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso al pubblico;
- b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, posti in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annesse;
- c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo;
- d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 mq. ed opere in elevazione di pertinenza;
- e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a 100 unità;
- f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 mq., luoghi di ristorazione con capienza complessiva utile superiore a 100 unità;
- g) edifici ad uso pubblico con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali musei, biblioteche, pinacoteche e sale espositive;
- h) edifici, destinati a qualsiasi attività, di altezza superiore a 24 m. alla linea di gronda a partire dalla quota del piano accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;
- i) attività di tipo ricettivo e alberghiero, quali alberghi, ostelli e rifugi alpini, con capacità ricettiva superiore a 50 unità;
- j) edifici a destinazione residenziale con cubatura superiore a 5000 mc.;
- k) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a 100 unità;
- l) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura;
- m) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a 100 unità;
- n) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 mq.;
- o) tribunali;
- p) carceri;
- q) impianti termoelettrici, impianti nucleari ed impianti di deposito di materiali nucleari, quali combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi;
- r) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a 100 unità;
- s) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.

3. Le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- a) stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia;
- b) stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune;
- c) autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di 300 unità di sosta a disposizione;
- d) opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 m. o con volume di invaso superiore a 50.000 mc.;
- e) impianti primari di depurazione.

Art. 4 Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica

1. Rientrano in questa tipologia edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 .
2. Nella tipologia degli interventi di cui al comma 1 assolvono una funzione di modesta importanza statica quelli di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.
3. Sono considerati interventi di nuova costruzione di modesta importanza statica:

a) tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili strutturalmente autonome:

- a1. Tettoie di altezza ≤ 3 m, aventi superficie coperta ≤ 20 m²;
- a2. Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza ≤ 3 m, aventi superficie coperta ≤ 20 m²;
- a3. Pensiline, con aggetto $\leq 2,00$ m, aventi superficie coperta ≤ 15 m², realizzate con strutture in legno, elementi metallici, etc.;
- a4. Pergolati di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture in legno, elementi metallici, etc.;
- a5. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture in legno, elementi metallici, etc.;

b) opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:

- b1. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2 m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
- b2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza ≤ 3 m;
- b3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra ≤ 3 m;
- b4. Laghetti o invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m;
- b5. Vani tecnici ed altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra ≤ 2 m e fuori terra ≤ 1 m, aventi superficie in pianta ≤ 20 m²;
- b6. Piscine di altezza massima entro terra $\leq 1,50$ m e fuori terra $\leq 0,5$ m;
- b7. Attraversamenti di lunghezza $\leq 30,00$ m, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza $\leq 2,50$ m e altezza ≤ 2 m (misure interne);
- b8. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterza di altezza $\leq 1,50$ m;

c) manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili:

- c1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture in legno, elementi metallici, etc.;
- c2. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza ≤ 3 m;
- c3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 m³ e altezza massima fuori terra $\leq 2,5$ m;
- c4. Cabine prefabbricate a servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50$ m, singole o aggregate;

d) altre opere o manufatti:

- d1. Recinzioni con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,2$ m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 m². Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
- d2. Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume ≤ 30 m³;
- d3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m;
- d4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m²;
- d5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno di altezza ≤ 5 m;
- d6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto aventi superficie ≤ 600 m²;
- d7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza ≤ 3 m dal livello del terreno;
- d.8 Elementi di arredo urbano che non comportino volumetria, di altezza $\leq 2,20$;
- d.9. Cappelle, ancone, edicole votive, cippi, monumenti, etc., di altezza ≤ 3 m;
- d.10 Cappelle cimiteriali e loculi con fronte libero e porticato aperto, aventi un unico livello di accesso al pubblico, di altezza $\leq 4,20$ m dal piano di calpestio all'estradosso della copertura.

e) strutture provvisorie:

- e1. Strutture provvisorie di durata ≤ 2 anni.

4. Sono considerati interventi su costruzioni esistenti di modesta importanza statica, sempre che l'intervento non modifichi l'edificio nel suo complesso, anche qualora venga realizzato per parti e/o fasi successive.

a) tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- a1. Tettoie di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m²;
- a2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 m² realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc.;
- a3. Pergolati di altezza ≤ 3 m e superficie ≤ 20 m², realizzati con strutture in legno, elementi metallici, etc.;
- a4. Chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;

b) manufatti interni

- b1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/m²;

c) interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- c1. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5$ m²;

- c2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G_1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ appesi e ancorati alle strutture;
- c3. Coperture in legno o in acciaio: rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto di copertura, con materiali della stessa tipologia;
- c4. Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale e senza aumento dei carichi permanenti;

d) interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

- d1. Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano;
- d2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano;
- d3. Modifiche ai tamponamenti di edifici con strutture intelaiate che non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
- d4. Realizzazione di elementi divisorii di altezza $\leq 3,50 \text{ m}$, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione;
- d5. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50 \text{ m}^2$ e larghezza $\leq 0,5 \text{ m}$, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari;
- d6. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidità e resistenza;
- d7. Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria;

e) scale, soppalchi, rampe

- e1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza $\leq 1 \text{ m}$, all'interno di una singola unità immobiliare;
- e2. Realizzazione di singolo soppalco con strutture in legno o elementi metallici (titolo esemplificativo), di superficie $\leq 20 \text{ m}^2$ e carico variabile $\leq 2 \text{ kN/m}^2$;
- e3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente, di altezza $\leq 3 \text{ m}$ e superficie $\leq 30 \text{ m}^2$, non cumulabili;
- e4. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50 \text{ m}$;
- e5. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;

f) impianti, ascensori

- f1. Antenne e impianti (quali pannelli solari, fotovoltaici o eolici) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato) e purché non si renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- f2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitino di aperture nei solai e le cui strutture non modifichino significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

5. Sono considerati interventi di variante in corso d'opera di modesta importanza statica sempre che l'intervento non modifichi l'edificio nel suo complesso, anche qualora venga realizzato per parti e/o fasi successive:

- a) variazione locale, la cui necessità si verifichi in corso d'opera, comprendente il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali quali travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari;
- b) mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;
- c) limitatamente alle nuove costruzioni
 - c1. variazione inferiore al 5% di:
 - altezza dell'intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%);
 - distanze di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali;
 - dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali;
 - c2. variazione dell'altezza di interpiano fino al 10%;
 - c3. variazione dei carichi globali (G1-pesi propri + G2-carichi permanenti portati + Q-carichi variabili) non superiore al 10% su un singolo impalcato e, complessivamente, non superiore al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
 - c4. intervento su elementi non strutturali (quali impianti, tamponamenti, divisori), o su elementi strutturali secondari (quali cornicioni, balconi, scale), a condizione che non comporti variazioni significative della resistenza, della rigidità, della duttilità e della robustezza delle strutture principali, oltre che della distribuzione delle masse;
 - c5. riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

art. 5 Metodi di calcolo dei parametri degli interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica

1. Il calcolo dei limiti e dei parametri degli interventi indicati all'articolo 4, commi 3 e 4, del presente Regolamento è effettuato con le seguenti modalità:

a) per le costruzioni edili

- le superfici e i volumi si considerano lordi;
- le altezze si considerano come differenza tra la quota del terreno o del marciapiede adiacente misurata – per ogni fronte dell'edificio – sulla verticale fino alla quota massima della copertura al suo estradosso. Nel caso di andamento non orizzontale del terreno o del marciapiede, deve assumersi la quota che comporta l'individuazione della massima altezza;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;

b) per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche

- le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

art. 6 Tassatività

1. Gli elenchi degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, del presente regolamento hanno natura tassativa.

art. 7 Osservanza delle norme tecniche

1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento sono assoggettati alla verifica sull'osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della LR 16/2009.
2. L'osservanza delle norme tecniche per gli edifici e le opere di cui all'articolo 4 da realizzarsi in zona sismica fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi della normativa vigente, è asseverata da una dichiarazione del progettista.
3. Gli edifici e le opere di cui all'articolo 4 da realizzarsi in zone ad alta sismicità sono assoggettati alla verifica sulla completezza della documentazione tecnica progettuale.
4. Ai fini dell'adeguata vigilanza sulle costruzioni e di un controllo sul grado dell'osservanza delle norme tecniche, un numero congruo di progetti di edifici e di opere di cui al comma 3, scelto in base a criteri di casualità, è sottoposto a verifica tecnica da parte degli organismi di cui all'articolo 3, comma 4 della LR 16/2009.
5. L'esito positivo delle verifiche di cui ai commi precedenti costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ove prevista.

Art. 8 Rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce, per gli effetti transitori di cui all'articolo 20 della LR 16/2009, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. concernente il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)", e successive modifiche e integrazioni
2. Per i medesimi effetti transitori è abrogato l'articolo 2 del "Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE MARCHE

Delibera n.836 del 25.5.2009

Linee di indirizzo per le procedure di deposito di progetti delle “opere minori” ai sensi del D.P.R. 380/01 D.M. 14.01.2008 presso gli uffici di ex Genio Civile delle Marche. Per opere minori si intendono tutte quelle opere che per dimensioni e/o funzioni non comportano pericolo per la pubblica incolumità ovvero che interessano la pubblica incolumità in maniera non rilevante. Si tratta di opere su edifici privati e destinazione d'uso privata. Per tutte le opere pubbliche e per le opere che non rientrano nell'elenco che segue è obbligatorio il deposito del progetto e del collaudo statico. Per deposito “libero” s'intende un intervento non soggetto a deposito presso il Genio Civile; per deposito “ridotto” s'intende soggetto a al deposito ma non al collaudo statico.

A) Elenco delle “opere minori su edifici esistenti”

1. Ripristini e rinforzi delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ridotto)
2. Variazione della configurazione di elementi strutturali (ad es. apertura di un vano in una parete muraria) ed elementi che non influenzano la risposta sismica del fabbricato (ridotto);
3. Sostituzione di solai che non comportano incrementi dei carichi in fondazione > 10% (ridotto);
4. Riparazioni, rafforzamenti o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi su travi, pilastri, pannelli murari che non modifichino il comportamento globale del fabbricato soprattutto ai fini sismici (ridotto);
5. Montacarichi, ascensori, elevatori con installazione interna agli edifici e senza interazioni strutturali (libero);
6. Balconi, pensiline (ridotto);
7. Comignoli (libero);
8. Canne fumarie di modeste dimensioni senza fondazione propria (libero)
9. Controsoffitti e corpi illuminanti (libero);
10. Lucernari (libero se privo di interventi alle strutture portanti; ridotto , con intervento alle strutture portanti);
11. Abbaini (ridotto)
12. Pannelli solari, pannelli fotovoltaici, (libero, se prospicienti aree private; ridotto, se prospicienti aree pubbliche);
13. Parapetti, mancorrenti (ridotto);
14. Scaffalature (libero);
15. Scale interne, libero se retrattili, ridotto se in appoggio a strutture esistenti;
16. Soppalchi interni (ridotto);
17. Tamponature (libero se ricostruzione tramezzature interne di spessore <10cm ; ridotto se >10cm).

B) Elenco delle opere minori di “nuova costruzione”

1. Tralicci, pali d'illuminazione, antenne (libero se ad uso familiare TV, parabole satellitari ecc; libero se di altezza inferiore a 3ml prospiciente zone rilevanti per la pubblica incolumità);

2. Cabine elettriche prefabbricate di altezza < 3m (libero);
3. Canne fumarie metalliche di modeste dimensioni senza modifiche alle strutture portanti (libero);
4. Cartelloni, insegne pubblicitarie (libero)
5. Demolizioni edifici isolati (libero);
6. Impianti tecnologici , installazione di macchinari di dimensioni standard (libero); di grosse dimensioni (ridotto);
7. Nastri trasportatori, rampe di altezza <3m (libero)
8. Opere di contenimento con altezza del cuneo di spinta <3m (libero);
9. Opere di puntellamento provvisori di strutture pericolanti (permanenza <2 anni) su aree prospicienti zone non rilevanti per la pubblica incolumità (libero); se rilevanti per la pubblica incolumità (ridotto);
10. Opere di consolidamento, stabilizzazione versanti con drenaggi o iniezioni nel terreno (ridotto);
11. Palchi per spettacoli, gradinate, stand fieristici smontabili, (libero)
12. Gazebo, pergole, baracche, casette di legno da giardino, serre, container, ricovero attrezzi, di altezza < 2,60m, non residenziali e con superficie <12mq (libero), esclusi i bungalows.
13. Piscine fuori terra o interrate di altezza <3m (libero)
14. Cancelli, recinzioni a struttura leggera o con rete metallica (libero);
15. Scaffalature se di altezza <3m (libero), se >3m (ridotto)
16. Tramogge, silos, serbatoi di altezza <3m (libero);
17. Cisterne interrate, se < 5mq, non accessibile e di altezza <3m (libero), se <5mq, accessibile e di altezza > 3m (ridotto)
18. Statue di altezza <3, (libero), >3m (ridotto);
19. Tende parasole retraibili (libero);
Volumi tecnici esterni, extracorsa ascensori etc., non accessibile (libero), accessibile (ridotto);
20. Pannelli solari e fotovoltaici a terra o su strutture di supporto che non assolvono altre funzioni (pergolati, pensiline ..) , pannelli di ridotte dimensioni (libero);
21. Impianti tecnologici quali macchinari o attrezzature di grosse dimensioni da installare a terra senza strutture di supporto (libero).

Le “opere minori” possono essere esonerate da deposito o essere depositata con procedura semplificata senza collaudo.

REGIONE PUGLIA

Delibera di Giunta Regionale della Puglia 03.06.2010 “ Disposizioni organizzative in materia di semplificazioni amministrative per le procedure di deposito delle calcolazioni di progetti di “opere minori” e chiarimenti interpretativi.

Adempimenti afferenti il deposito di progetti in zona sismica riguardanti le “opere minori”. Semplificazioni amministrative.

DOCUMENTO TECNICO

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI

Le disposizioni di seguito riportate disciplinano in prima applicazione gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e si applicano agli interventi di nuova costruzione, individuati nell'elenco A.1, e agli interventi sulle costruzioni esistenti, individuati nell'elenco A.2, di seguito riportati, qualora non facciano parte di un intervento più complesso, anche se realizzato per parti successive. L'appartenenza alla categoria sopracitata comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere, in ogni caso dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti “*Norme tecniche per le costruzioni*” (NTC) di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato. La documentazione relativa agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato di seguito nel presente atto di indirizzo.

OPERE MINORI.

A.1 - Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie e pensiline, serre, pergolati e opere assimilabili

Tettoie con carichi sul terreno $\leq 0,50 \text{ KPa} = 0,05 \text{ Kg/cm}^2$, altezza $\leq 3 \text{ m}$; coperture amovibili (tende e teli cerati) di altezza $\leq 3 \text{ m}$; pensiline con aggetto $\leq 1,50 \text{ m}$, superficie $\leq 6 \text{ mq}$; pergolati di altezza $\leq 3 \text{ m}$; serre ad un piano aventi peso proprio e permanente $\leq 0,5 \text{ KN/Pa}$

2. Opere di sostegno con fondazione diretta, di altezza $\leq 2 \text{ m}$, gabbionate di altezza $\leq 3 \text{ m}$, terre armate, rilevati, argini di altezza $\leq 3 \text{ m}$; invasi con sbarramento di altezza $\leq 1,50$; briglie, pennelli, opere di difesa di altezza $\leq 2 \text{ m}$ con fondazioni dirette prive di ancoraggi. Vani tecnici e altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra $\leq 2 \text{ m}$ e fuori terra $\leq 1 \text{ m}$, superficie in pianta $\leq 15 \text{ mq}$. Piscine di altezza entro terra $\leq 1,50 \text{ m}$ e fuori terra $\leq 0,50 \text{ m}$. Tombinature su fossi, fognature, condotte interrato, di manufatti scatolari con larghezza $\leq 2,50 \text{ m}$ ed altezza $\leq 2 \text{ m}$. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con parte fuori terra di altezza $\leq 1,50 \text{ m}$.

3. Locali ad uso servizi (spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca) chioschi e gazebo, ricoveri animali e locali simili ad un solo piano e superficie $\leq 20 \text{ mq}$ e altezza $\leq 3 \text{ m}$ con carichi sul suolo $\leq 0,50 \text{ KPa}$; impianti tecnologici ad un solo piano $S \leq 20 \text{ mq}$ e $H \leq 3 \text{ m}$; Serbatoi anche interrati di altezza mx fuori terra $\leq 2,5 \text{ m}$ e volume $\leq 15 \text{ mc}$; cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari di $H \leq 2,50 \text{ m}$.

4. Altri manufatti. Recinzioni con elementi murari o in c.a di altezza $\leq 2,2 \text{ m}$ comprese le coperture d'ingresso di $s \leq 6 \text{ mq}$; vasche f.t. di $H \leq 1,50 \text{ m}$ e vol. $\leq 30 \text{ mc}$; Strutture di sostegno quali pali, tralicci e torri faro isolati con altezza $\leq 15 \text{ m}$; portali e strutture di sostegno per pannelli pubblicitari segnaletica stradale, insegne di $H \leq 10 \text{ m}$ e $s \leq 20 \text{ mq}$; pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con

$H \leq 5\text{m}$; coperture pressostatiche con $s \leq 600\text{mq}$; pannelli solari e fotovoltaici su pali e portali di $H \leq 3\text{m}$ dal terreno; strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo.

A.2 - Interventi su costruzioni esistenti e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie, pensiline, opere assimilabili collegate alla costruzione esistente. Pergolati $H \leq 3\text{m}$, chiusure di logge $H \leq 3\text{m}$, pensiline con aggetto $\leq 1,20\text{m}$ con superficie coperta $s \leq 6\text{mq}$, e peso proprio e permanente $\leq 0,50\text{KPa}$; tettoie con carichi $\leq 0,5\text{ KPa}$, $H \leq 3\text{m}$, $S \leq 10\text{mq}$.
2. Manufatti interni. Locali ad uso artigianale posti al piano terra di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale di altezza $H \leq 3\text{m}$ con controsoffitti con peso proprio $\leq 0,25\text{ KPa}$; realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e del comportamento strutturale, di $S \leq 1,5\text{mq}$; realizzazione di controsoffitti con peso proprio $\leq 0,25\text{ KPa} = 0,025\text{ Kg/cm}^2$; Rifacimenti parziali di elementi dell'orditura minuta del tavolato e del manto della copertura per una $s \leq 10\text{mq}$; sostituzione di abbaini senza aumento dei carichi; Inserimento di travi rompi tratta all'intradosso dei solai di lunghezza $\leq 4\text{m}$.

Sono inoltre elencati interventi che comportano modifiche alle strutture verticali quali: sostituzione singola architrave, trasformazione di finestra in porta – finestra, e viceversa che non ne aumenti la larghezza, modifiche ai tamponamenti di edifici intelaiati purché non alterino il comportamento globale dell'edificio e che non producano locali indebolimenti o incrementi delle sollecitazioni sulle strutture; realizzazione di elementi divisorii di $h \leq 3,5\text{m}$; creazione di singola apertura di superficie netta $s \leq 0,50\text{mq}$ purché cerchiata e distante di almeno 1m dagli incroci; Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di risarciture con *cuciscuci*; consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria. Scale, soppalchi e rampe. Scala di arredo in legno di larghezza $L \leq 1\text{m}$, singolo soppalco con carichi non eccedenti $0,4\text{ KPa}$; rampe pedonali con dislivello $h \leq 1,50\text{m}$; realizzazione di rampe, solette e pavimentazioni appoggiate a terra. Impianti, ascensori. Antenne e impianti (pannelli solari e fotovoltaici, etc.) gravanti sulla costruzione il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento; installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici interni all'edificio che non necessitano aperture nei solai e che non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Per tali interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici la documentazione necessaria è costituita da una dichiarazione del progettista attestante che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto l'intervento ricade nell'elenco sopra riportato; relazione tecnica esplicativa, elaborato grafico con piante e sezioni in scala. Tale documentazione si allega alla domanda per il rilascio del "permesso di costruire" o alla denuncia di inizio attività (DIA), oppure nel caso di attività edilizia libera conservata dal committente. Nell'istanza del committente e nell'asseverazione del progettista dovrà essere riportata altresì la classe d'uso (2.4.2).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 1. *Ambito di applicazione e principi generali*. 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.'

Art. 2. *Tempi di conclusione del procedimento*. 1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. 2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. 3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni. 4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. 4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine,

la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.2. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

Art. 3. Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale.1. L'art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: "1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano. 5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. 2. Il Piano di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. Conferenza di servizi.1. L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive "Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni."Art. 5. **Attività consultiva e valutazioni tecniche**1. L'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste

istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.³ In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.⁴ Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.⁵ Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.⁷ La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell'articolo 2.⁸2. All'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola 'novanta' è sostituita dalla parola 'quarantacinque'. Art. 6. *Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*1. L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 22 - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 7. *Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso*1. L'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni."²2. L'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 25 - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni."³3. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è così sostituito: "1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi."; b) al comma 4 dopo le parole "La Commissione" sono aggiunte le seguenti "adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni."⁴Art. 8. *Modifiche ed abrogazioni di norme*1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati. 2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole "commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "commi 2, 2 bis e 2 ter".³3. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "lire 10.000" sono sostituite dalle parole "euro 50,00".

Art. 9. *Rubriche*1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa".²2. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Tempi di conclusione del procedimento".³3. All'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Motivazione del provvedimento".⁴4. All'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale".⁵5. All'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Unità organizzative responsabili del procedimento".⁶6. All'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Responsabile del procedimento".⁷7. All'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Compiti del responsabile del procedimento".⁸8. All'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Operatori non responsabili del procedimento".⁹9. All'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Comunicazione di avvio del procedimento".¹⁰10. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento".¹¹11. All'articolo 10 della legge regionale 30 aprile

1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Intervento nel procedimento". 12. All'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Diritti dei partecipanti al procedimento". 13. All'articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza". 14. All'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale". 15. All'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici". 16. All'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione". 17. All'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Conferenza di servizi". 18. All'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Accordi tra pubbliche amministrazioni". 19. All'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Attività consultiva". 20. All'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Registro delle opere pubbliche". 21. All'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Valutazioni tecniche". 22. All'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Autocertificazione". 23. All'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)". 24. All'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Silenzio assenso". 25. All'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni sanzionatorie". 26. All'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso". 27. All'articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana". 28. All'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Pubblicità degli atti". 29. All'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso". 30. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi". 31. All'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti". 32. All'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Abrogazioni e modifiche di norme". 33. All'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizione di rinvio". 34. All'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni finali".

Capo II Sportello unico per le attività produttive (SUAP) Art. 10. *Sportello unico per le attività produttive* 1. L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. 3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresa in un giorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni. 4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche. 5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione

burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato." 2. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni." Capo III Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Art. 11. *Misurazione, valutazione e trasparenza della performance* 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro. 3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia. Art. 12. *Trasparenza e pubblicità degli atti* 1. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. 3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati. 4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti. 5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale. 6. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti. 7. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni

regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

Art. 13. *Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione*¹. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.

Art. 14. *Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione*. 1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.

Art. 15. *Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso*. 1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel "Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette. TITOLO II Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia Art. 16. *Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi*. 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi: a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia; b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni; c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario; d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente; e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge. 2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono inserite le parole " , su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno, ". 3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, è sostituito dal seguente: "Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.”.

Art. 17. *Responsabilità dirigenziale* 1. L'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato: a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.”. 2. L'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato: a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.”; b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “È fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.”.

Art. 18. *Patrocinio legale* 1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19. *Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia* 1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale

è soppressa. 2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato: a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”; b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”; c) al comma 3 sono soppressi le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni”; d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso; e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni”.

Art. 20. *Misure di contenimento della spesa* 1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

Art. 21. *Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*

1. Dopo l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo: “Art. 22 bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica - 1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consorzi; c) società a capitale interamente pubblico. 2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.”. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22. *Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4*

1. Al comma 4 dell'articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: “I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale “Hellen Keller” durano in carica tre anni e possono essere

riconfermati.”sono soppresse.2. Al comma 2 dell’articolo 6, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: “I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.” Sono soppresse.

Art. 23. (*Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto*).

Art. 24. *Ufficio di Bruxelles*

1. Al comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola “documentazione” è soppressa la parola “e”; b) dopo le parole “Ufficio della segreteria di Giunta” sono aggiunte le parole “e l’Ufficio di Bruxelles.”.2. Alla rubrica “Presidenza della Regione” della tabella ‘A’ allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come sostituita dall’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole “Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.” sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale degli affari extraregionali.”.3. All’Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 - Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali. 4. All’Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Le disposizioni per l’attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell’assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 25. *Attività e servizi relativi all’area info-telematica*.1. Presso l’Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all’area info-telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell’Assessorato regionale dell’economia.

Art. 26. *Norma finale* 1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011. LOMBARDO

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Disposizione di servizio dell’Uff. del Genio Civile di Agrigento del 20.05. 2010

Opere di piccola entità e cosiddette “strutture precarie” non assoggettabili alla normativa sismica. Si ritiene che le seguenti opere, oggettivamente poco rilevanti ai fini della sicurezza, possono considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla Legge 64/74. Per tali progetti pertanto non si richiede l’obbligatorietà di verifiche di fattibilità geologica, sismica e geotecnica.

- a) **Muri di recinzione** per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml 3.00 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzione di contenimento, purché non prospicienti pubblica strada;
- b) **Muri di cui al punto precedente**, ma di altezza non superiore a m 2.00, anche se prospicienti pubblica strada;
- c) **Muri di contenimento**, di qualsiasi tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione di altezza max 3,00m) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggetti, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Uff. del genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
- d) **Pergolati, gazebi e tettoie** aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo, con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq 15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli isopan ecc.), di altezza max non superiore a 3,50m rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq 30 – purché siano realizzate a piano terra (anche su seminterrato) ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o aperture pubbliche.

Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione (dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità.

- e) **Vasche prefabbricate in c.a.** per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
- f) **Piscine prefabbricate** di modesta entità, di profondità inferiore a 2,00m, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato.
- g) **Monumenti funerari** di altezza complessiva inferiore a ml 2,00 calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m 1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie.
- h) **Pilastrini a sostegno di cancelli** con altezza inferiore a ml 3,00.
- i) Serre per coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfogo, di altezza max non superiore a ml 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato.
- j) **Massetti di fondazione in cls**, anche armati, aventi funzione di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinario non aventi carichi puntuali o lineari concentrati.
- k) **Manufatti e macchinari** semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. In questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo.
- l) **Chiusure di verande o balconi con pannelli** in alluminio o altri materiali leggeri.
- m) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza max non superiore a m1,50.
- n) **Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici, di tipo prefabbricato** con qualsiasi tipologia costruttiva, con larghezza della pedata non superiore a 90 cm, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice) lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti).

Sono da ritenersi inoltre non assoggettabili alla legge 64/74 i seguenti interventi sugli edifici esistenti:

- o) Gli **interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura, interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture)** nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- p) La **realizzazione di nuove aperture nella compagnatura** degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
- q) **L'apertura e chiusura di vani sui solai** nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, e sempreché tali interventi non comportino interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti;
- r) **Ponteggi temporanei** realizzati per la protezione e/o manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.

Le "opere minori" progettate nelle zone 3 e 4 non necessitano del certificato di avvenuto deposito e della verifica di conformità che sarà sostituita da una dichiarazione del progettista attestante la mancanza di rilevanza sismica dell'opera a meno che non possa rappresentare una condizione di rischio per la pubblica incolumità o facciano parte di progetti più ampi.

REGIONE TOSCANA**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 (17.7.2009)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Art. 1**Oggetto**

1. In attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua: a) le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità ai sensi degli articoli 105 e 105 bis della l.r.1/2005;b) le modalità di presentazione del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 105 ter della l.r.1/2005; c) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b);d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti ai sensi dell'articolo 105 bis, comma 9, della l.r.1/2005;f) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell'articolo 105 ter, commi 4 e 5, della l.r.1/2005, indicati nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 2

Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità. 1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad alta sismicità, è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo le modalità di cui al presente articolo.2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative, e dagli stessi è sottoscritta.3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 3.4. Affinché la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove esso sia già stato individuato.

5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il costruttore trasmette la denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r.380/2001, secondo le modalità ivi previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l'accettazione dell'incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo.7. Gli estremi dell'autorizzazione sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.8. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina del costruttore e del

collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6.9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto autorizzato.5 17.7.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

Art. 3

Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalità di redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità.

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2, è allegata la documentazione prevista all'articolo 105, comma 4, della l.r.1/2005.2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione è conforme ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell'articolo 52 del d.p.r.380/2001 ed è accompagnato, oltre che dalla relazione di calcolo asseverata dal progettista, dai seguenti elaborati: a) la relazione tecnica generale;b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione;c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto nell'albo;d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni; e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;f) la planimetria generale; g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi da realizzare;

h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da realizzare;i) l'elenco dettagliato degli allegati.3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2 ha ad oggetto interventi che non determinano un incremento di carico significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia delle fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata importanza statica possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 lettere c) e d).4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto interventi che non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni con elementi finiti generalmente da eseguire con specifici programmi di calcolo, può essere omesso l'allegato di cui al comma 2 lettera e).

Art. 4

Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalità di cui al presente articolo.2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed è sottoscritto da tali soggetti.3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, è allegata la documentazione prevista all'articolo 105-quater, comma 2, della l.r.1/2005, nonché gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, redatti e presentati secondo le modalità ivi indicate.4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l'autorizzazione dall'articolo 2, commi 4, 5, 6.

Art. 5

Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità 1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura regionale competente effettua l'accertamento formale della completezza dei documenti presentati ai sensi dell'articolo 4 senza esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla presentazione del preavviso, rilascia all'interessato attestazione di avvenuto deposito.2. L'attestazione di cui al comma 1 è inviata al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono. 3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l'autorizzazione dall'articolo 2, commi 7 e 8.4. Ai sensi dell'articolo 105 ter della l.r.1/2005, l'obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.

Art. 6

Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.

1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le indagini geologiche effettuate in relazione all'intervento da realizzare e alle classi d'indagine di cui all'articolo 7.2. La relazione geologica è redatta tenuto conto delle valutazioni effettuate e delle aree di pericolosità geomorfologica come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto nell'allegato A del regolamento 6 17.7.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche), al fine di fornire la ricostruzione del modello geologico del sito, rispettando le indicazioni, le prescrizioni, i criteri, le condizioni di attuazione ed altresì le condizioni di fattibilità indicate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio medesimi. 3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello geotecnico del sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il comportamento geomeccanico del volume di terreno direttamente o indirettamente interessato. 4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e quelli utilizzati per le verifiche previste nella relazione sulle fondazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera d) sono tutti coerenti tra di loro. 5. Tenuto conto della complessità, dell'importanza, della rilevanza, dell'uso dell'opera in progetto ed altresì delle conseguenze che gli interventi in progetto possono produrre sulle aree circostanti, nella relazione geologica e nella relazione geotecnica sono definite:

a) l'estensione delle indagini, sia come superficie sia come profondità da indagare; b) la scelta delle metodologie delle indagini, il puntuale dimensionamento e la sequenza di esecuzione di dette indagini;

c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il conseguente margine di errore dei dati di ciascuna indagine.6. Al fine di garantire la conoscibilità, la diffusione e la pubblicità dei dati relativi alle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche ed altresì al fine di aggiornare la base informativa geografica regionale di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)- Disciplina del sistema geografico regionale), i risultati di tali indagini sono presentati nei formati cartacei e digitali indicati dalla struttura regionale competente.

Art. 7

Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche. 1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono "problematiche di versante" le caratteristiche peculiari dei versanti interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini geologiche, geofisiche e geotecniche.2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità del sito.3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:- classe d'indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe d'indagine sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già eseguite in prossimità dell'intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;- classe d'indagine n. 2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d'indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di

problematiche di versante è prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;- classe d'indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d'indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici; - classe d'indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l'altezza in gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d'indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. La 7 17.7.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all'allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r. 26/R/2007.4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all'allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d'indagine superiore a quella individuata in base al volume o all'altezza ai sensi del comma 3.

Art. 8

Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità.1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all'articolo 115 della l.r.1/2005, la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.2. Ove necessario, la struttura regionale competente può altresì richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni della documentazione progettuale depositata.3. L'attività di vigilanza e verifica, che può prevedere anche misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica e può essere svolta anche alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore sono comunque informati circa l'esito di eventuali sopralluoghi effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi dallo svolgimento del sopralluogo.

Art. 9

Attività di vigilanza e verifica con riferimento. agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità.1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all'articolo 105 ter, comma 3 della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All'attività di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

Art. 10

Varianti sostanziali.1. Ai fini di cui all'articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è considerata variante sostanziale la variante che:a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;b) comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;c) comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano;d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dall'articolo 11 comma 1.

Art. 11

Varianti non sostanziali. 1. Ai fini di cui all'articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è considerata variante non sostanziale:a) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;d) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;f) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105 bis, comma 8, le varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 105 bis della l.r.1/2005, non sono soggette a preventiva autorizzazione ma soltanto al preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

Art. 12

Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità 1. Non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all'articolo 105 ter della l.r.1/2005:a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi;b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi.2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all'articolo 105 ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:a) la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo. c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali;d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate; g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;

i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci; j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati; k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l'orditura principale; l) l'inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture; m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico; n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera; o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza; p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune;q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.

Art. 13

Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria.

1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi dell'articolo 105 ter, comma 4 della l.r. 1/2005, sono assoggettati obbligatoriamente a verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di adeguamento e miglioramento sismico così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001. 2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di riparazione così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001. 3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai sensi dell'articolo 105 ter della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente individua i progetti delle opere da sottoporre comunque a verifica. 4. L'elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e rilevante, è riportato nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 14

Moduli esemplificativi.

1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale sono predisposti moduli esemplificativi:

a) della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2; b) del preavviso scritto di cui all'articolo 4; c) dello schema di relazione sulle strutture ultimate di cui all'articolo 109 della l.r. 1/2005; d) della richiesta di accesso agli atti relativa ai progetti depositati; e) della presentazione dei risultati della relazione di calcolo.

2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 indica l'indirizzo web su cui sono reperibili e resi disponibili i moduli esemplificativi.

Art. 15

Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto. 1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste nel presente regolamento, le modalità della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonché le modalità di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti. 2. Fino alla definizione delle nuove modalità di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all'articolo 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105 quater, comma 2. 3. Successivamente all'accertamento di cui all'articolo 5, comma 1, la Regione rilascia all'interessato, quale attestato di avvenuto deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del preavviso scritto è inviata, a cura dell'interessato, al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.

Art. 16

Norma finale. 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella decisione di Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo) cessano di avere applicazione.

Art. 17

Entrata in vigore.1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 luglio 2009

MARTINI

Deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 585 di approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

8. ELENCO NAZIONALE DEI PRINCIPALI INTERVENTI EDILIZI

da "Opere edilizie"

di Mario di Nicola, *Edilizia e Urbanistica*, Maggioli Editore, 2010

Si elencano di seguito le principali opere e interventi edilizi (Tab.2), a vario livello di rilevanza strutturale, e sotto diversi aspetti procedurali, con i titoli abilitativi occorrenti per l'esecuzione dell'opera : permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività, comunicazione inizio lavori, attività edilizia realizzabile senza alcun titolo abilitativo. Occorre tenere presente che le Regioni a statuto autonomo e ordinario possono con una legislazione propria modificare l'ambito applicativo della normativa nazionale. Gli interventi soggetti o meno alle verifiche sismiche sono indicate con appositi simboli.

Tab.2

	Simboli	Tipologia degli interventi
1	●●●●●	Interventi subordinati a permesso di costruire
2	●●●●	Interventi subordinati a denuncia inizio attività D.I.A.
3	●●●	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.
4	●●	Interventi subordinati a comunicazione inizio lavori C.I.L.
5	●	Attività edilizia libera AEL

□ Intervento non soggetto a norme antisismiche

■ Intervento soggetto a norme antisismiche

- 01 - Abbaino (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 02 - Abbaino (modifiche interne) ●●● □
- 03 - Accorpamento di unità immobiliari ●●● □
- 04 - Adeguamento antisismico ●●● ■
- 05 - Adeguamento igienico-funzionale ●●● □
- 06 - Allarme (sistema di) ● □
- 07 - Ampliamento ●●●●● ■
- 08 - Androne di ingresso (risanamento) ●●● □
- 09 - Androne di ingresso (ampliamento) ●●●●● ■
- 10 - Antenna televisiva ●● □

- 11 - Antenna parabolica ●● □
- 12 - Antenna radioamatori ●● □
- 13 - Ascensore (nuova installazione) ●●● □
- 14 - Ascensore (sostituzione integrale) ●●● □
- 15 - Ascensore (sostituzione di alcune parti) ●● □
- 16 - Asfaltatura piazzale ●●●●● □
- 17 - Asfaltatura strada privata ●●●●● □
- 18 - Asfaltatura per usi diversi ●●●●● □
- 19 - Autoclave (installazione) ●● □
- 20 - Autolavaggio (nuova realizzazione) ●●●●● ■
- 21 - Autolavaggio (risanamento) ●●●● □
- 22 - Autolavaggio (manutenzione e riparazione) ● □
- 23 - Automazione cancello di ingresso ●● □
- 24 - Avvolgibile (sostituzione) ● □
- 25 - Balaustra ●● □
- 26 - Balcone (nuova costruzione) ●●●●● □
- 27 - Balcone (restauro) ●●●● □
- 28 - Balcone (ripristino situazione preesistente) ●●● □
- 29 - Balcone (manutenzione e riparazione) ● □
- 30 - Balcone (trasformazione a veranda) ●●●●● □
- 31 - Baracca temporanea (posa in opera) ●●●●● (oppure ●●) □
- 32 - Baracca permanente (nuova realizzazione) ●●●●● □
- 33 - Baracca permanente (ristrutturazione) ●● □
- 34 - Barbecue ●● □
- 35 - Barriere architettoniche ●● □
- 36 - Bombolone GPL (piattaforma e installazione) ●● □
- 37 - Bonifica amianto ●●● □
- 38 - Botola esterna (nuova costruzione) ●●● □
- 39 - Botola esterna (manutenzione e riparazione) ● □
- 40 - Botola interna ●● □
- 41 - Box (rimessa auto pertinenziale) ●●●● □
- 42 - Box (posa in opera - scopi commerciali) ●●●●● □
- 43 - Box (identica sostituzione) ●●●● □
- 44 - Box (manutenzione e riparazione) ● □
- 45 - Cabina elettrica (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 46 - Cabina elettrica (ristrutturazione) ●●● □
- 47 - Cabina stabilimento balneare ●●●●● □
- 48 - Cabina stabilimento balneare (ristrutturazione) ●● □
- 49 - Caloriferi (nuova installazione) ●● □
- 50 - Caloriferi (riparazione o sostituzione) ●□

- 51 - Caloriferi (con opere interne) ●● □
- 52 - Camino (nuova costruzione) ●● □
- 53 - Camino (sostituzione) ●● □
- 54 - Camino (manutenzione e riparazione) ●□
- 55 - Camper permanente ●●●●□
- 56 - Campo da basket (nuova costruzione) ●●●●□
- 57 - Campo da basket (ristrutturazione) ●●●●□
- 58 - Campo da bocce (nuova costruzione) ●●●●□
- 59 - Campo da bocce (ristrutturazione) ●●●●□
- 60 - Campo da calcio (nuova costruzione) ●●●●□
- 61 - Campo da calcio (ristrutturazione) ●●●●□
- 62 - Campo da calcio (realizzazione tribune) ●●●●● ■
- 63 - Campo da calcetto ●●● □
- 64 - Campo da golf ●●●●● ■
- 65 - Campo da tennis (nuova costruzione) ●●● □
- 66 - Campo da tennis (realizzazione tribune) ●●●●● □
- 67 - Cannello accesso pedonale (posa in opera) ●● □
- 68 - Cannello accesso pedonale (sostituzione) ●● □
- 69 - Cannello accesso carrabile (posa in opera) ●● □
- 70 - Cannello accesso carrabile (sostituzione) ●● □
- 71 - Canna fumaria (nuova costruzione) ●● □
- 72 - Canna fumaria (manutenzione e riparazione) ● □
- 73 - Cantiere edile (preparazione) ●●●●● (oppure ●●●) □
- 74 - Cantina (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 75 - Cantina (modifiche interne) ●●● □
- 76 - Cantina (modifiche esterne) ●●●●● ■
- 77 - Capanno ● □
- 78 - Capannone (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 79 - Capannone (ampliamento) ●●●●● ■
- 80 - Capannone (risanamento) ●●● □
- 81 - Capannone (riparazione) ● □
- 82 - Carotaggio ● □
- 83 - Casa mobile (installazione) ●●●●● □
- 84 - Casa mobile (risanamento) ●●● □
- 85 - Cava estrattiva - *Autorizzazione regionale*
- 86 - Cavedio (realizzazione) ●●●●● ■
- 87 - Cavedio (ampliamento) ●●●●● ■
- 88 - Cavedio (manutenzione e riparazione) ● □
- 89 - Centrale idrica (sostituzione) ●● □
- 90 - Centrale idrica (risanamento) ● □

- 91 - Chiosco (nuova costruzione) ●●●●● □
- 92 - Chiosco (ristrutturazione) ●●●●● □
- 93 - Chiosco (manutenzione e riparazione) ● □
- 94 - Citofono ● □
- 95 - Coibentazione esterna ●● □
- 96 - Coibentazione interna ●● □
- 97 - Comignolo (risanamento e restauro) ●● □
- 98 - Comignolo (manutenzione e riparazione) ● □
- 99 - Controsoffitto ●● □
- 100 - Controparete ●● □
- 101 - Copertura (nuova costruzione) ●●●●● □
- 102 - Copertura (restauro e risanamento) ●●● □
- 103 - Copertura (identica sostituzione) ●●● □
- 104 - Copertura (modifica delle falde) ●●●●● □ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 105 - Copertura a terrazza ●●●●● ■
- 106 - Cornicione (nuova costruzione) ●●● ■
- 107 - Cornicione (risanamento) ●●● □
- 108 - Cuccia per animali (nuova costruzione) ● □
- 109 - Cuccia per animali (manutenzione e riparazione) ● □
- 110 - Cuccia per animali (prefabbricata)
- 111 - Davanzale (sostituzione) ● □
- 112 - Davanzale (riparazione) ● □
- 113 - Demolizione ●●● □
- 114 - Demolizione con identica ricostruzione ●●●● ■
- 115 - Demolizione con differente ricostruzione ●●●●● ■
- 116 - Deposito materiali a cielo aperto ●●●●● □
- 117 - Deposito bici e scooter ● □
- 118 - Distributore carburanti ●●●●● ■
- 119 - Doccia esterna ● □
- 120 - Facciata (modifiche alle aperture) ●●● □
- 121 - Facciata (rifacimento senza modifiche) ●●● □
- 122 - Finestra (modifica) ●●● □
- 123 - Finestra (nuova apertura) ●●● □
- 124 - Finestra (ripristino situazione preesistente) ●●● □
- 125 - Fioriera (in muratura) ●● □
- 126 - Fioriera (mobile) ● □
- 127 - Fognatura (allaccio) ●● □
- 128 - Fognatura (riparazione) ● □
- 129 - Fognatura (identica ricostruzione) ●● □
- 130 - Fognatura (differente ricostruzione) ●● □

- 131 - Fondazioni (consolidamento) ●●● ■
- 132 - Fontana ornamentale ●● □
- 133 - Forno esterno in muratura ●● □
- 134 - Forno interno ●● □
- 135 - Foro di aerazione ● □
- 136 - Frazionamento unità immobiliare ●●●●● □
- 137 - Frontalini ●● □
- 138 - Gabinetti esterni (nuova realizzazione) ●●●●● □
- 139 - Gabinetti esterni (sostituzione sanitari) ●● □
- 140 - Gabinetti mobili - Autorizzazione amministrativa locale
- 141 - Gabinetti interni ●● □
- 142 - Garage pertinenziale ●●● ■
- 143 - Garage uso commerciale ●●●●● ■
- 144 - Garage (risanamento) ●● □
- 145 - Gazebo (installazione) ●● □
- 146 - Giardino pensile (realizzazione) ●● □
- 147 - Giardino pensile (risanamento) ●● □
- 148 - Gradini scala esterna (sostituzione) ●● □
- 149 - Gradini scala interna (sostituzione) ●● □
- 150 - Grondaia ●● □
- 151 - Gru (installazione) ●●●●● □
- 152 - Impianto antifurto ● □
- 153 - Impianto elettrico (nuovo impianto) ●● □
- 154 - Impianto elettrico (modifiche impianto) ●● □
- 155 - Impianto elettrico (adeguamento) ●● □
- 156 - Impianto illuminazione esterna ●● □
- 157 - Impianto termico (nuovo impianto) ●● □
- 158 - Impianto termico (modifiche impianto) ●● □
- 159 - Impianto termico (sostituzione o adeguamento) ●● □
- 160 - Impianto di condizionamento ●● □
- 161 - Inferriata (installazione) ●● □
- 162 - Inferriata (identica sostituzione) ●● □
- 163 - Infissi esterni (sostituzione) ●● □
- 164 - Infissi interni (sostituzione) ●● □
- 165 - Insegne pubblicitarie ●●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 166 - Installazione di tenda retrattile ●● □
- 167 - Installazione condizionatore esterno ●● □
- 168 - Intercapedine (nuova costruzione) ●●● □
- 169 - Intonacatura facciata esterna ●● □
- 170 - Lastrico solare (impermeabilizzazione) ●● □

- 171 - Livellamento area circostante - (prevista nel titolo abilitativo dell'opera edilizia)
- 172 - Locale caldaia (nuova realizzazione) ●●●● ■
- 173 - Locale caldaia (riparazione) ● (□)
- 174 - Lucernaio ●● □
- 175 - Lucernario ●●●● □
- 176 - Luci (nuova apertura) ●●● □
- 177 - Luci (allargamento) ●●● □
- 178 - Luci (ristrutturazione) ●● □
- 179 - Magazzino (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 180 - Magazzino (ampliamento) ●●●●● ■
- 181 - Magazzino (risanamento) ●● □
- 182 - Mansarda (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 183 - Mansarda (ampliamento) ●●●●● ■
- 184 - Mansarda (sostituzione materiali identici) ●●●● ■
- 185 - Mansarda (risanamento) ●● □
- 186 - Marcapiano (realizzazione) ●● □
- 187 - Marcapiano (riparazione) ●
- 188 - Marciapiede (realizzazione) ●●●● □
- 189 - Micropali (realizzazione) ●●● ■
- 190 - Montacarichi (installazione) ●●● □
- 191 - Montacarichi (sostituzione) ●●● □
- 192 - Muro di recinzione (realizzazione) ●●●● □
- 193 - Muro di recinzione (finiture) ●● □
- 194 - Muro di recinzione (modifiche) ●●●● □
- 195 - Muro di recinzione (risanamento) ● □
- 196 - Muro di contenimento (nuova costruzione) ●●●● ■
- 197 - Muro di contenimento (ristrutturazione) ●●●● ■
- 198 - Muro portante (nuova costruzione) ●●●●● ■
- 199 - Muro portante (modifiche) ●●●● ■
- 200 - Mutamento destinazione d'uso (senza opere) ●●● □
- 201 - Mutamento destinazione d'uso (con opere) ●●● ■
- 202 - Nicchia interna (realizzazione) ●●● □
- 203 - Nicchia esterna (realizzazione) ●●●● □
- 204 - Ovile (nuova costruzione) ●●●●● □
- 205 - Ovile (risanamento) ●● □
- 206 - Pali (nuova costruzione) ●●●● ■
- 207 - Pallone pressostatico (posa in opera) ●●●●● □
- 208 - Pannelli solari (installazione) ●● □
- 209 - Pannelli solari (sostituzione) ●● □
- 210 - Parapetto (realizzazione) ●●● □

- 211 - Parapetto (manutenzione) • □
- 212 - Parcheggio in superficie •• □
- 213 - Parcheggio nel sottosuolo ■
- 214 - Parcheggio (rifacimento manto) •• □
- 215 - Parcheggio (non pertinenziale) ••••• ■
- 216 - Parete esterna ••••• ■
- 217 - Parete esterna (con aumento di volume) ••••• ■
- 218 - Parete esterna (restauro) •••• ■
- 219 - Parete interna (nuova costruzione) •• □
- 220 - Parete interna (modifiche) •• □
- 221 - Parete interna (manutenzione) •• □
- 222 - Passerella di collegamento (realizzazione) ••••• ■
- 223 - Passerella di collegamento (risanamento) •••• □
- 224 - Passo carrabile (realizzazione) •••• □
- 225 - Passo carrabile (modifica) •••• □
- 226 - Pavimentazione esterna (realizzazione) •• □
- 227 - Pavimentazione esterna (sostituzione) •• □
- 228 - Pavimentazione interna •• □
- 229 - Pavimentazione interna (manutenzione) •
- 230 - Pensilina (realizzazione) •••• □
- 231 - Pensilina (ampliamento) •••• □
- 232 - Pensilina distributore carburanti ••••• ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 233 - Pergolato ornamentale (realizzazione) •••• □
- 234 - Pergolato ornamentale (sostituzione) •••• □
- 235 - Persiana ••
- 236 - Pianerottolo interno (manutenzione) •
- 237 - Pianerottolo esterno (modifiche) ••• □
- 238 - Piattaforma in cemento ••••• ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 239 - Piattaforma pertinenziale ••• □
- 240 - Pilastro •••• ■ ((o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 241 - Piscina pertinenziale ••••• ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 242 - Piscina per uso pubblico ••••• ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 243 - Piscina (ricostruzione con modifiche) ••••• ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 244 - Piscina (manutenzione e risanamento) •••• □
- 245 - Pittura esterna ••
- 246 - Pluviale (posa in opera) ••
- 247 - Pluviale (sostituzione) ••
- 248 - Pollaio (nuova costruzione) ••••• ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 249 - Pollaio (risanamento) •••• □
- 250 - Ponteggi ••••• □

- 251 - Pontile (nuova costruzione) ●●●●● □
- 252 - Pontile (ristrutturazione con modifiche) ●●●●● □
- 253 - Porcilaia (nuova costruzione) ●●●●● □
- 254 - Porcilaia (risanamento) ●●●● □
- 255 - Porta basculante (installazione) ●●●● □
- 256 - Porta basculante (sostituzione) ●●
- 257 - Porte interne (creazione) ●●
- 258 - Porte interne (modifiche) ●●
- 259 - Portone di ingresso (sostituzione) ●●
- 260 - Portone di ingresso (modifiche) ●●●● □
- 261 - Portico (nuova costruzione) ●●●●● □
- 262 - Portico (chiusura, anche con pannelli mobili) ●●●●● □
- 263 - Portico (risanamento) ●●●● □
- 264 - Posti auto pertinenziali (realizzazione) ●●
- 265 - Posti auto non pertinenziali (realizzazione) ●●
- 266 - Posti auto (delimitazione senza opere edili) ●
- 267 - Pozzo artesiano ●●● □
- 268 - Pozzo disperdente ●●● □
- 269 - Prefabbricato (installazione temporanea) ●●● □
- 270 - Prefabbricato (installazione permanente) ●●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 271 - Prefabbricato (ampliamento) ●●●●● ■
- 272 - Prefabbricato (straordinaria manutenzione) ●● □
- 273 - Rampa (realizzazione interna) ●● □
- 274 - Rampa (realizzazione esterna) ●●● □
- 275 - Rampa (risanamento) ●●
- 276 - Rappezza ●
- 277 - Recinzione (paletti e rete metallica) ●●
- 278 - Ringhiera (posa in opera) ●●
- 279 - Ringhiera (riparazione) ●
- 280 - Ripetitore per telecomunicazioni ●●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 281 - Ripostigli interni ●●
- 282 - Ripostigli interni (risanamento) ●●
- 283 - Ripostigli interni (manutenzione e riparazione) ●
- 284 - Risanamento muri (elettrosmosi-foresi) ●●
- 285 - Rivestimento esterno (realizzazione) ●●
- 286 - Rivestimento esterno (rifacimento) ●●
- 287 - Rivestimento esterno (rimozione) ●●
- 288 - Roulotte permanente ●●●●● □
- 289 - Sabbatura ●●
- 290 - Sbancamento terreno ●●●●●

- 291 - Scala antincendio ●●●●□
- 292 - Scala interna ●● □
- 293 - Scossalina ●●□
- 294 - Scuola (realizzazione) ●●●●□ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 295 - Serbatoio interrato ●●● □
- 296 - Serbatoio nel soprassuolo ●● □
- 297 - Serra permanente ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
ovvero dichiarazione)
- 298 - Serra stagionale ●● □
- 299 - Serranda ●● □
- 300 - Servoscala ●●
- 301 - Sfiatatoio ●
- 302 - Siepe
- 303 - Sistema di irrigazione ●●
- 304 - Solaio in legno ●●● □
- 305 - Solaio in cemento ●●● □
- 306 - Soletta ●●● □
- 307 - Soppalco ●●● □
- 308 - Sopraelevazione ●●●●■
- 309 - Sopralzo ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 310 - Sottoelevazione ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 311 - Sottotetto (manutenzione e risanamento) ●
- 312 - Sottotetto (recupero abitativo) ●●● (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 313 - Sporti ed aggetti ●●●□
- 314 - Stalla ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 315 - Statue ornamentali ●● □
- 316 - Subirrigazione ●
- 317 - Taglio muri ●●●□
- 318 - Tamponatura esterna ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 319 - Terrazza ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 320 - Tetto (nuova costruzione) ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 321 - Tetto (manutenzione e riparazione) ●●●□
- 322 - Tetto (rifacimento senza modifiche) ●●●□
- 323 - Tetto (rifacimento con modifiche) ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 324 - Tetto (creazione nuove aperture) ●●●□
- 325 - Tettoia (nuova costruzione) ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 326 - Tettoia (manutenzione e riparazione) ●● □
- 327 - Tettoia (sostituzione con modifiche) ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 328 - Tettoia (ampliamento) ●●●●■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 329 - Tinteggiatura ●

- 330 - Torre per impianti radio ●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 331 - Torrino scala (nuova costruzione) ●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 332 - Torrino scala (restauro) ●●●● □ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 333 - Tralicci per impianti ricetrasmittenti ●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 334 - Vano ascensore (realizzazione) ●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 335 - Vano ascensore (risanamento) ●●●
- 336 - Vano scala ●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 337 - Vasca da bagno ●● □
- 338 - Vasca settica tipo Imhoff ●●●●● (o ●●●●●)
- 339 - Veduta ●●●● □
- 340 - Veranda ●●●●● ■ (o dichiarazione che l'intervento non è interessato da norme sismiche)
- 341 - Vespaio ●●●● □
- 342 - Vetrata ●●●● □
- 343 - Vetrata permanente ●●●● □
- 344 - Vetri termici ●●
- 345 - Vetrina apribile a soffietto ●●●● □
- 346 - Vetrocemento ●●●● □
- 347 - Voliera ●●
- 348 - Volume tecnico ●●●● □
- 349 - Zanella ●●
- 350 - Zanzariera ●

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- **Normativa di riferimento nazionale:** D.P.R. 380/2001, D.M. 14.01.2008, D.M. 11.03.1988 (Zona sismica 4).
- **Normativa di riferimento regionale e regolamenti.**
- **Mario di Nicola (2010), "Opere edilizie", Edilizia e Urbanistica, Maggioli Editore.**